Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 27 febbraio 2021 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 16/L

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **20**.

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **20**.

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, recante «Istituzione, a norma dell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, recante le norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;

Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;

Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;

Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi;

Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi *standard* di più varietà della stessa specie;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, recante «Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonché la Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 11;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive
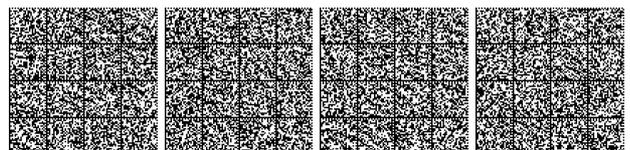
di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim* di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.

2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

3. È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.

4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.

5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;

d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.

Art. 2.

Autorità nazionale competente

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per:

a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibiltà, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all'articolo 9 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;

c) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione

sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;

d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;

b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;

c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costitutore;

d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;

f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;

g) germinabilità: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;

h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;

i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);

l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);

m) linea «*inbred*»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;

n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento;

p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture *in vitro* provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;

q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;

s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;

t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costitutore;

u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome;

v) stabilimento: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;

z) varietà sintetiche: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;

aa) unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

Art. 4.

Classificazioni dei prodotti sementieri

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

a) foraggere;

b) cereali;

c) barbabietole;

d) oleaginose e da fibra;

e) ortaggi;

f) patate;

g) miscugli;

h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.
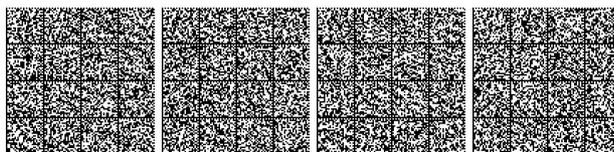
3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, e alle specie di cui all'allegato I, si suddividono nelle seguenti categorie:

a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;

b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;

c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;

d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;

e) categoria *standard*: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale;

f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II.

4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.

5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.

Art. 5.

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli è consentita nei seguenti casi:

a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 34, comma 4;

b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

c) miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;

d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;

e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:

1) miscugli di sementi *standard* di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi;

2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;

3) miscugli di sementi *standard* e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.

2. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli è consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. I miscugli di cui al comma 1, lettera *c)*, devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

4. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.

5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per ciò che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:

a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* con particolare riferimento alle etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *f)*, le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

Art. 6.

Obblighi delle ditte sementiere

1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organi-

smi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.
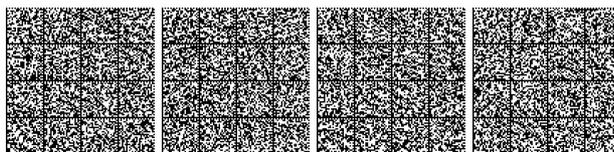
3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:

a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;

b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

Capo II
Registri di varietà

Art. 7.
Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

1. Il Ministero può istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse anche quando queste sono linee «*inbred*» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varietà finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.

2. L'istituzione dei Registri di varietà è obbligatoria per le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché per le varietà di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. È facoltà del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti è riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. I Registri di varietà di specie ortive sono suddivisi in:

a) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*»;

b) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*».

4. I Registri delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varietà, il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà.

5. Nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varietà da conservazione e le varietà di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

6. Per ogni varietà iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varietà e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varietà iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varietà, è tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varietà sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi, è escluso l'accesso alle predette informazioni.

8. Per ogni varietà iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee «*inbred*» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varietà finali.

9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varietà, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varietà, sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 8.
Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali

1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costitutore della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà.

3. Il costitutore ha facoltà di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varietà.

Art. 9.
Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che
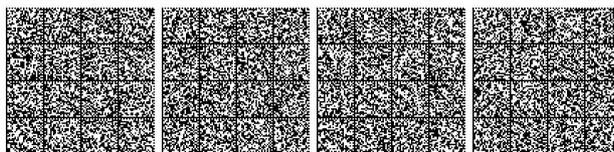
ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

2. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;

b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;

c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

4. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

5. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

6. Per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.

9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 10.

Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali

1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varietà da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.

2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee «*inbred*» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.

3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

4. Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, è necessario verificare l'idoneità all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.

Art. 11.

Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

1. L'iscrizione è disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.

2. Il costitutore è tenuto alla conservazione in purezza della varietà, con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.

3. Nel caso di varietà iscritte d'ufficio e il cui costitutore è sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varietà, nel caso in cui la varietà abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalità di distribuzione della semente di base.

Art. 12.

Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.

1. Le sementi di varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, può proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.

Art. 13.

Denominazione varietale

1. La varietà, oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà, prende la denominazione assegnata dal costitutore.

2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varietà. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

3. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.

Art. 14.

Gestione dei Registri nazionali delle varietà

1. L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. Per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.

2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varietà da conservazione, alle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

Art. 15.

Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà

1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varietà qualora:

a) in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *e)*, nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi *standard* e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

3. Per le varietà comprese nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilità, uniformità e stabilità richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varietà dal Registro.

5. Nel caso di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.
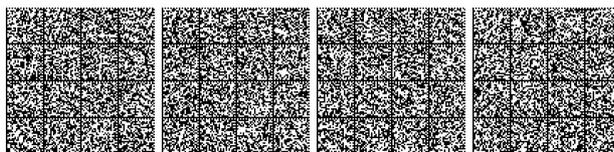
6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.

7. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione di differenziabilità non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione è annullato. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Art. 16.

Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varietà di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità. L'iscrizione di una varietà in un Registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

2. La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

Capo III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 17.

Controlli ai prodotti sementieri

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.

2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 18.

Esecuzione dei controlli

1. Il Ministero è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».

2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.

3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.

6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.

7. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
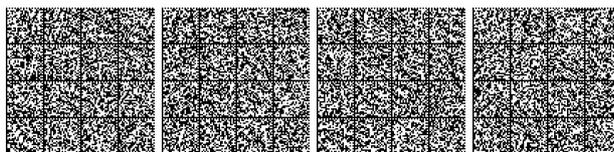
Art. 19.

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore sementiero.

3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.

4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.

6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell'articolo 18, è revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non possegga più i requisiti richiesti;

b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto;

c) non dimostri la necessaria diligenza;

d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero.

7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri è iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi *standard* e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.

3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».

4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».

Art. 21.

Requisiti delle categorie di sementi di cereali

1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 20, sono le seguenti:

a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1) destinate alla produzione di ibridi;

2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, *B)* Cereali e allegato IX, *A)* per le sementi di base; e

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:

1) di varietà a impollinazione libera:

1.1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «*top cross*» o «ibridi intervarietali»;
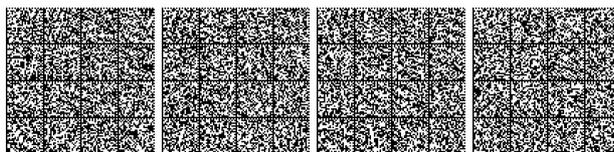
1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) di linee «*inbred*»:

2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera *a)*;

3) di ibridi semplici:

3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «*top cross*»;

3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2);

d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 22.

Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base:

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
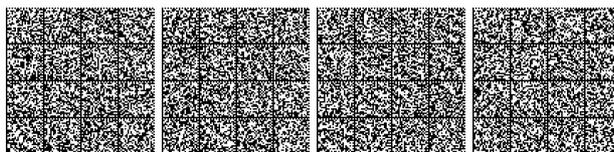
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):

1) che siano identificate per le specie;

2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

Art. 23.

Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base:

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi certificate:

1) che provengano direttamente da sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 24.

Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 e della relativa commercializzazione sono le seguenti:

a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base:

1) i tuberi-seme di patate pre-base che:

1.1) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario

1.2) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;

1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre-base;

1.4) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

2) i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX;
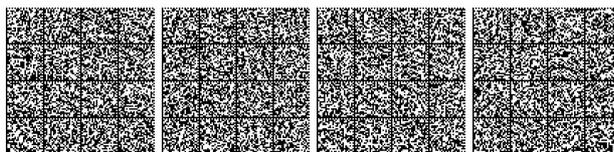
b) tuberi seme di base:

1) i tuberi di patate:

1.1) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

1.2) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base;

1.3) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e

2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2, dell'allegato VI;

3) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e

3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 3 dell'allegato VI;

4). i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e

4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 4 dell'allegato VI;

c) «tuberi-seme certificati»

1) i tuberi di patate:

1.1) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e

1.4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e

2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 5 dell'allegato VI;

3) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

3.1) un'ispezioneufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e

3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 6 dell'allegato VI.

Art. 25.

Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi):

1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»;

3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) appartenenti a diversi tipi di varietà (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell'articolo 74;

b) sementi di base (ibridi):

1) sementi di base di linee *inbred*:

1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,

1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1);

2) sementi di base di ibridi semplici:

2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1);
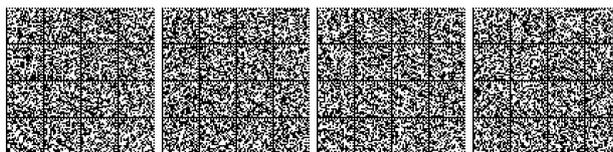
c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate:

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

f) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:

1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;

2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

g) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

h) sementi commerciali:

1) che siano identificate per la specie;

2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere *a)* e *b)*, di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.

Art. 26.

Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive

1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) categoria di base:

1. Le sementi devono essere:

1.1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;
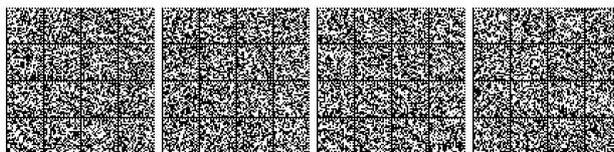
1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A), e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base;

1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

b) categoria certificata:

1) Le sementi devono essere:

1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonché alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base;

1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

1.3) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato IX per le sementi ortive certificate;

1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2), e 1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;

1.5) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

c) categoria *standard*:

1) Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;

2) le sementi di cui al punto 1) devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

d) categoria mercantile ortiva:

1) Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI;

2) i controlli delle sementi certificate e *standard* di cui al comma 1, lettera *b)*, punto 1), numero 1.4) e lettera *c)* numero 2), sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.

Art. 27.

Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria *standard* consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria *standard*, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.

2. Le varietà da sottoporre a controllo devono:

a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;

b) essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.

4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi *standard* deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attività:

a) l'inizio e la fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive *standard*, specificando il numero di registrazione al RUOP;

b) i dati inerenti al consuntivo dell'attività svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;

c) se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 33, comma 4, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.

5. L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive *standard* corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attività di cui al comma 4, lettera *a)* corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte della ditta sementiera.

6. Il Ministero può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.

7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonché gli esiti dei controlli stessi.

8. Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.

9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.
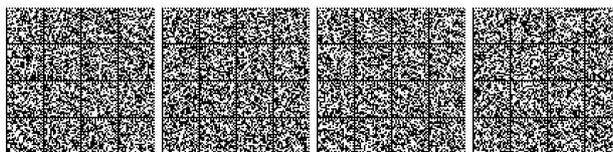
10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 28.

Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, è disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.

2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.

Art. 29.

Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.

1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ispezione in campo:

1) il personale addetto all'esame:

1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

1.2) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

1.3) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

1.4) è autorizzato con provvedimento dal Ministero, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformità agli articoli 18 e 19 del presente decreto;

2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5 per cento;

4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

b) controlli delle sementi:

1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero di cui all'articolo 18, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni:

1.1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali;

1.2) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

1.3) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (*International Seed Testing Association*) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

1.4) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato;

1.5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi;

1.6) il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'esercizio continuativo dell'attività di analisi;

1.7) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attività dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore;

c) campionamento:

1) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;

2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al numero 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2.1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), e 4);

2.2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
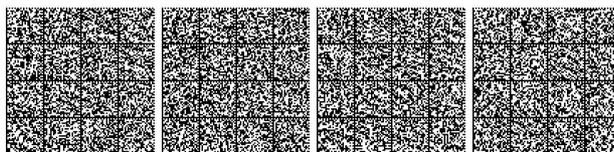
3) i campionatori possono essere:

3.1) persone fisiche indipendenti;

3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi;

3.3) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

2. La sorveglianza sulle attività previste dal presente articolo è esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («*test* di *performance*») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.

3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

4. Gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 30.

Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Capo IV
Condizioni per l'immissione in commercio

Art. 31.

Immissione in commercio dei prodotti sementieri

1. I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilità della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

2. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.

3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilità dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.

4. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5:

a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime fissate per ciascun genere e specie all'allegato VI;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI.

5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 32.

Imballaggi e cartellini

1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie suddette.

6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.

7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.

8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 33.

Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

1. Gli imballaggi di sementi *standard* devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.

2. Gli imballaggi di sementi *standard* sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità conformemente all'allegato VII, sezione IV.

3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria *standard* a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.

4. In caso di varietà di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si può fare riferimento ad una selezione conservatrice già riconosciuta della varietà. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.

5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi *standard* devono:

a) informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attività;

b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi *standard*, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilità di cui all'articolo 36;

c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni.

6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere *b)* e *c)*, sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 34.

Cartellino del produttore

1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.

2. Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonché la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varietà, l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso o la quantità, in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui è destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilità adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non può essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.

3. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonché all'impiego del prodotto.
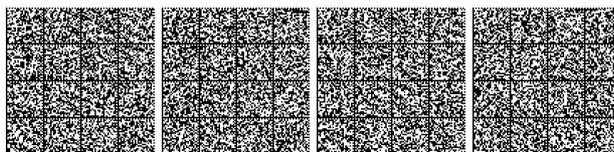
4. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.

Art. 35.

Piccoli imballaggi

1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.

2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonché i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.

4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, è permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.

6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 36.

Tracciabilità dei prodotti sementieri

1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita.

2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonché tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilità dei lotti commercializzati.

3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

Art. 37.

Locali di commercializzazione

1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.

2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».

Art. 38.

Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

1. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonché di sementi ortive della categoria *standard*. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:

a) specie e varietà;
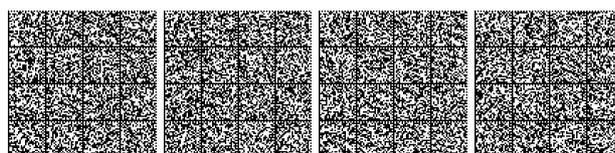
b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

c) nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;

d) nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza.

2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarità delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera *d)*.

3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 39.

Associazioni varietali

1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

2. Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.

3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

Art. 40.

Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi è consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.

3. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Art. 41.

Cartellino della ditta importatrice

1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 32. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreché detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreché detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organismi che le hanno effettuate.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.

6. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali è fornita ogni unità di vendita, conformemente all'articolo 36.

Art. 42.

Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri

1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Capo V

DEROGHE E DIVIETI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

Art. 43.

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero può autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
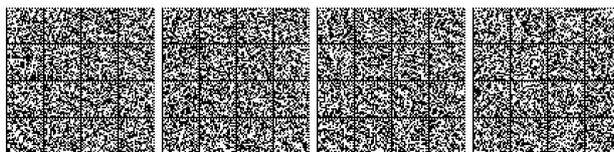
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, può autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 44.

Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

1. Ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, il Ministero può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.

2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero può autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, né nei cataloghi comuni delle varietà di specie di piante agricole e orticole.

3. Può essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.

4. Il Ministero può autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione è consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.

5. Può essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilità all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.

7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 45.

Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà, se è accertato che la coltivazione di tale varietà:

a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

Art. 46.

Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.

1. Il Ministero può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varietà iscritta nel catalogo co-

mune delle varietà o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera *c)*, anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
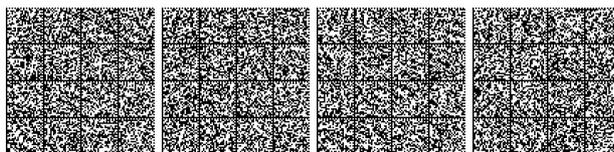
a) sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è noto che la varietà, per natura e classe di maturità, non è adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, la richiesta alla Commissione europea è presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Capo VI

VARIETÀ DA CONSERVAZIONE, VARIETÀ ORTIVE PRIVE DI VALORE INTRINSECO E SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI E MISCUGLI DI PRESERVAZIONE

Art. 47.

Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varietà da conservazione»;

b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;

c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.

Art. 48.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) conservazione *in-situ*: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) varietà locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d) «zona fonte»:

1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992;

2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere *k)* e *l)*, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

e) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

f) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

g) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di *habitat* del sito di raccolta.

Art. 49.

Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *a)*, alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie come: «varietà da conservazione».
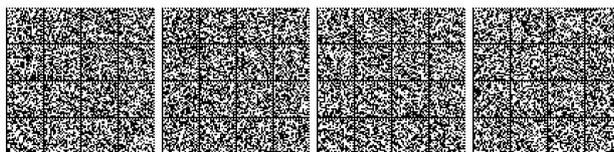
2. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi *standard* di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *a)*, alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.

3. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi *standard* di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *a)*, alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

4. È ammessa l'iscrizione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *b)*, le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi *standard* di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

Art. 50.

Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Per essere ammessa in quanto varietà da conservazione, un ecotipo o una varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. Per essere ammessa in quanto varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.

3. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione agrarie e ortive e alle varietà ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.

4. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione *standard* del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

Art. 51.

Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Una varietà da conservazione o una varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varietà da conservazione o come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3;

b) è protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 52.

Domanda di iscrizione

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.

2. In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari è presentata secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.

3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varietà da conservazione è disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varietà stessa.

4. L'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.
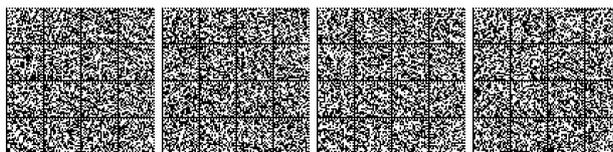
5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.

6. Il parere di cui al comma 5, è formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.

7. L'iscrizione delle varietà di cui al presente Capo nei Registri nazionali è gratuita e non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.

8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varietà è sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.

Art. 53.

Denominazione varietale

1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. É ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 54.

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.

4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.

5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

Art. 55.

Zona di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.

Art. 56.

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Art. 57.

Controllo delle colture di sementi

1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 58.

Controllo delle sementi standard

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi *standard* di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria *standard* stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.
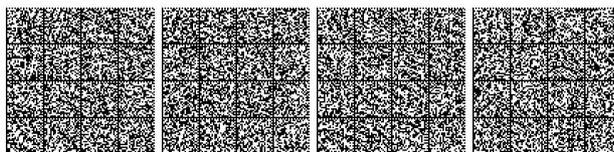
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 59.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.

4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 60.

Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.

3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di *Oryza sativa*, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

4. Le sementi di *Oryza sativa* devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.

Art. 61.

Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

1. In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.

3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 62.

Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.

3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.

4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame è realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.
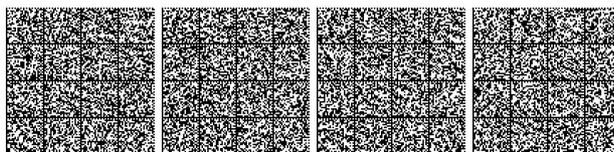
5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa dal Ministero o dall'organismo delegato o dalle regioni e province autonome che possono avocare a sé tale facoltà su richiesta del produttore e in essa sono indicati:

a) nome o denominazione e sede del produttore;

b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;

d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera *A)*, punto I Sementi certificate, numero 1);

e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;

f) la zona di origine;

g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;

h) la zona fonte;

i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;

l) il tipo di *habitat* del sito di raccolta;

m) l'anno di raccolta.

6. In relazione al comma 5, lettera *c)*, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di *habitat* del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Art. 63.

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di *habitat* del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di *habitat* del sito di raccolta.

3. La germinabilità dei componenti di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di *habitat* del sito di raccolta.

4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp, la percentuale in *Rumex* spp, diversa da *Rumex acetosella*, *Rumex acetosa* e *Rumex maritimus*, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.

Art. 64.

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di *habitat* del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali.

4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.

5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

Art. 65.

Condizioni di commercializzazione

1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.

2. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 55;

b) sono commercializzate nella loro zona di origine.

3. In deroga al comma 2, lettera *b)*, possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad *habitat* naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessa-

rio per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 66, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
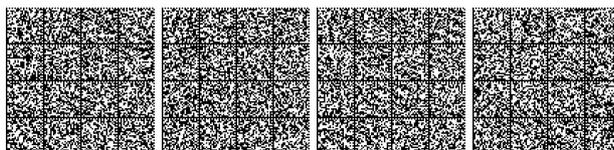
4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.

5. In deroga all'articolo 31, comma 1, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».

6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.

Art. 66.

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie *Pisum sativum*, *Triticum spp.*, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Solanum tuberosum*, *Brassica napus* e *Helianthus annuus* la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.

2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.

3. Per ciascuna varietà da conservazione di specie ortive, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

4. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

5. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

Art. 67.

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 68.

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 69.

Etichettatura

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.
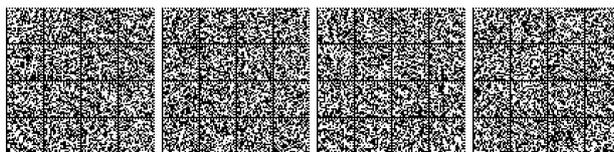
Art. 70.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è il Ministero che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.

2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale, nonché sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.

3. Le sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.

4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 71.

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

2. Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varietà di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 72.

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

Art. 73.

Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione

1. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui all'articolo 47, è riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Capo VII

EQUIVALENZA PAESI TERZI

Art. 74.

Equivalenza sementi importate

1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorità di tale Paese, sono considerate equivalenti allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identità, ai contrassegni, nonché alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.

2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreché siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreché, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Art. 75.

Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base,
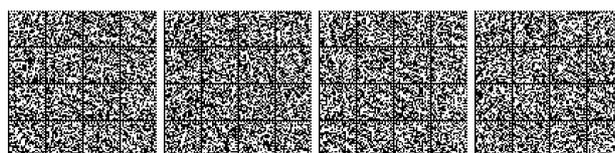
può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.

4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure;

2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera B), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 76.

Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).

4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate:

a) se provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 77.

Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).

4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 78.

Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).

4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 79.

Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

3. Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).

4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.

7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi *standard*, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

8. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi *standard* di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.

9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Capo VIII

Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 80.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varietà, prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

12. Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella

quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Art. 81.

Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

2. Gli incaricati della vigilanza, in qualità di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresì, procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale può essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.

3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.

4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:

a) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione;

c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 82.

Tariffe

1. Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.

2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero , per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 83.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
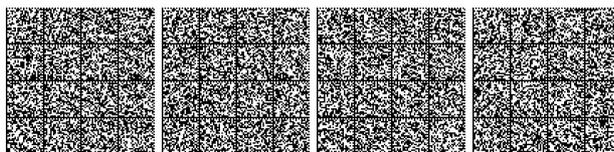
Capo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purché non in contrasto con lo stesso.

Art. 85.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 86.

Norme transitorie

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.

2. Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.

Art. 87.

Abrogazioni

1. Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-*bis* e 37, commi 1 e 3;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-*bis*, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo;

d) legge 20 aprile 1976, n. 195;

e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7;

f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;

g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149;

i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;

l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148;

m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993;

n) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011;

o) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE
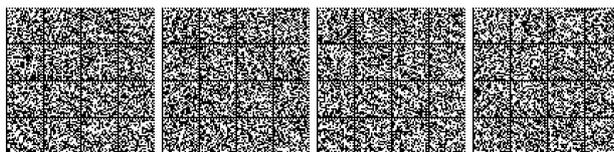
Allegato I

(art. 4)

Elenco delle specie oggetto del presente decreto

I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico	Nome volgare
BARBABIETOLE:	
Beta vulgaris L.	Barbabietola da zucchero e da foraggio
CEREALI:	
Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock.)	Avena comune e avena bizantina
Avena nuda L.	Avena nuda
Avena strigosa Schreb.	Avena forestiera
Fagopyrum esculentum Moench	Grano saraceno
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Panicum miliaceum L.	Miglio
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf (*)	Ibridi risultanti dall'incrocio tra *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	Erba sudanese
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*
Setaria italica (L.) Beauv.	Panico
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum Desf	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Triticum spp. *x Secale cereale*	Triticale
Triticum turgidum L.	Frumento turgido
Zea mays L. (partim)	Granoturco, Mais [escluso il granturco da scoppio (pop corn) e Mais zuccherino]
FORAGGERE:	
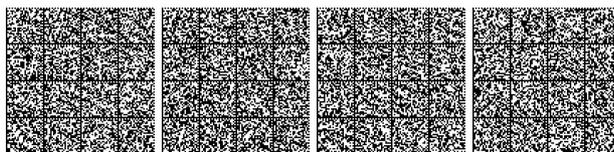
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	Agropiro crestato
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.	Agropiro dei deserti
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte	Agropiro tenue
Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Agrostis gigantea Roth.	Agrostide gigante e bianca
Agrostis palustris Huds.	Agrostide palustre
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Anthoxanthum odoratum L.	Paleo odoroso
Anthyllis vulneraria L.	Antillide
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B.	Avena altissima
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Brassica campestris L. spp. rapa (L.) Thell. (= Br.	Rapa da foraggio
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.	Navone da foraggio
Brassica oleracea L. convar. acephala DC Alef var.	Cavolo da foraggio
Bromus arvensis L.	Bromo arvense
Bromus catharticus Vahl	Bromo
Bromus erectus Ruds.	Bromo eretto
Bromus inermis Leyss.	Bromo inerme
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Cajanus cajan (L.) Milisp.	Pisello del tropico
Coronilla varia L.	Coronilla
Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Cynosorus cristatus L.	Coda di cane
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina, Dattile
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	Aira cespitosa
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	Aira flessuosa
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	Fagiolo d'Egitto
Echinochloa crus-galli (L.)Beauv. var. frumentacea	Miglio giapponese
Eragrostis curvula (Schrad.) Ness	Eragrostide curvula
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L. duriuscula (L.) Koch.	Festuca duriuscula
Festuca ovina L. var. capillata (Lam.) Hack. (=	Festuca capillata
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Hudson	Festuca dei prati
Festuca rubra L. var. commutata Gaud. (= F. fallax	Festuca commutata
Festuca rubra L. var. heterophylla (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla
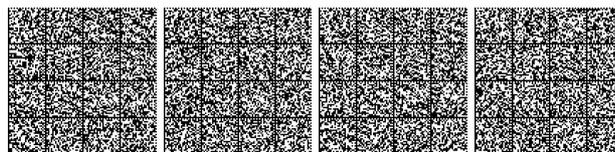
Festuca rubra L.	Festuca rossa
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita
Galega orientalis Lam.	Galega foraggera
Hedysarum coronarium L.	Sulla
Holcus lanatus L.	Erba bambagiona
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lolium multiflorum Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
Lolium perenne L.	Loietto perenne o Loietto inglese
Lolium x hybridum Hausskn	Loglio ibrido
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lotus uliginosus Schk.	Ginestrino palustre
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago lupulina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Medicago varia Martyn	Medica variegata
Medicago x varia T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
Melilotus alba Med.	Meliloto bianco
Melilotus officinalis (L.) Pall.	Meliloto giallo
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	Miglio perlato o penniseto
Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding, Phalaris
Phalaris arundinacea L.	Falaride arundinacea
Phalaris stenoptera Hack.	Falaride tuberosa
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	Fagiolo Azuki
Phaseolus aureus Roxb.	Fagiolo aureo
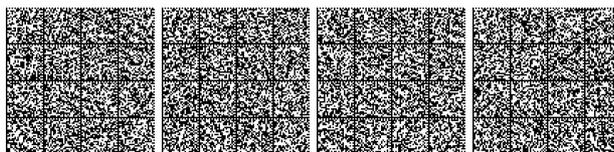
Phaseolus mungo L.	Fagiolo mungo
Phleum bertolonii DC	Fleolo bulboso
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo, coda di topo
Pisum sativum L. (partim)	Pisello da foraggio
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
Poa annua L.	Poa annua
Poa bulbosa L.	Poa bulbosa
Poa compressa L.	Poa compressa
Poa nemoralis L.	Fienarola dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Erba fienarola dei boschi
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Rafano oleifero
Sorghum almum Parodi	Sorgo almo
Sorghum halepense (L.) Pers.	Sorgagna
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile
Sorghum vulgare Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium campestre Schreb.	Trifoglio campestre
Trifolium dubium Sibth	Trifoglio filiforme
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragifero
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
*Trifolium isthmocarpum*Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense (violetto)
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco
Trifolium repens L. var. giganteunm Lagr. – Fos.	Trifoglio ladino
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persiano
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia angustifolia Reichb.	Veccia angustifolia
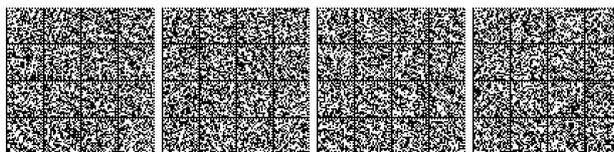
Vicia banghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia ervilia (L.) Willd.	Vecciolo
Vicia faba L. (partim)	Favino
Vicia faba L. var. equina Pers.	Favetta, Fava cavallina
Vicia faba L. var. minor (Peterm) Bull	Favino
Vicia narbonensis L.	Veccia di Narbona
Vicia pannonica Crantz.	Veccia d'Ungheria
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth.	Veccia vellutata
Vigna sinensis (L.) Savi	Vigna cinese

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

Arachis hypogea L.	Arachide
Brassica juncea L. Czern	Senape bruna
Brassica napus L. (Partim)	Colza
Brassica nigra (L. W. D. J. Koch)	Senape nera
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone
Camelina sativa L.	Camelina
Cannabis sativa L.	Canapa
Chartamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino
Glycine max (L.) Merr.	Soia
Gossypium barbadense L.	Cotone barbadense
Gossypium hirsutum L.	Cotone irsuto
Helianthus annuus L.	Girasole
Hibiscus cannabinus L.	Ibisco
Linum usitatissimum L.	Lino tessile, lino oleaginoso
Papaver somniferum L.	Papavero domestico
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Ricinus communis L.	Ricino
Sesamum indicum L. (= orientale)	Sesamo
Sinapis alba L.	Senape bianca

ALTRE:

Lathyrus cicera L.	Cicerchiella
Lathyrus sativus L.	Cicerchia
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa [=L. *cineata* (Dum.) Don]	Lespedeza sericea o perenne
Lespedeza stipulacea Maxim	Lespedeza della Corea
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Sanguisorba minor Scop.	Pimpinella
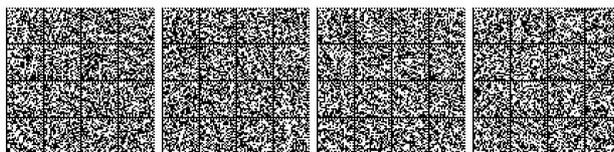
Sorghum vulgare Pers. var. *tecnicum* (Koern) Jav.	Saggina da scope

II – COLTURE ERBACEE ORTIVE

Nome botanico	**Nome volgare**
ORTIVE:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina
Anethum graveolens L.	Aneto
Angelica archangelica L.	Angelica
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Atriplex hortensis L.	Atreplice
Barbarea verna (Mill) Aschess.	Barbarea
Beta vulgaris L. var. *vulgaris*	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.	Bietola da orto
Borrago officinalis L.	Borragine
Brassica chinensis L.	Cavolo sedano
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.	Navone
Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC Alef var. *sabellica* L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar. *acephala* Alef. var. *botrytis* L.	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef .var. *cimosa* Duch	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. convar.*oleracea* var.*gemmifera* DC	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. *sabauda* (L.)	Cavolo verza, cavolo di Milano
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var., *alba* DC	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var. *rubra* DC	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC) Alef.var. *gongyloides* L.	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.	Cavolo cinese
Brassica rapa L. var. *rapa*	Rapa primaverile, rapa autunnale
Capparis spinosa L.	Cappero
Capsicum annum L.	Peperone
Cicer arietinum L.	Cece
Cichorium indivia L.	Indivia e scarola
Cichorium intybus L. (partim)	Cicoria o radicchio
Citrullus lanatus (Thumb) Nasum e Nakai	Auguria, cocomero
Coriandrum sativum L.	Coriandolo
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativum L.	Cetriolo
Cucurbita maxima Duch.	Zucca
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	Zucca torta
Cucurbita pepo L.	Zucchino
Cuminum cyminum L.	Cumino
Cynara cardunculus L.	Cardo

Nome botanico	**Nome volgare**
Cynara scolimus L.	Carciofo
Daucus carota L.	Carota
Eruca sativa Mill.	Rucola
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
Fragaria vesca L. s. I.	Fragola
Hibiscus esculentus L.	Ocra
Humulus lupulus L.	Luppolo
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.(= *L. vulgaris* Ser.)	Lagenaria
Lavandula spica L.	Lavanda
Lens culinaris Medik.	Lenticchia
Lepidium sativum L.	Agretto
Majorana hortensis Moench.	Maggiorana
Matricaria camomilla L.	Camomilla
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione d'acqua
Ocimum basilicum L.	Basilico
Pastinaca sativa L.	Pastinaca
Petroselium crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus lunatus L.	Fagiolo di Lima
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Physalis alkekengi L.	Alchechengio
Pimpinella anisum L.	Anice
Pisum sativum L. (partim)	Pisello ad eccezione del pisello da foraggio
Raphanus sativus L.	Ravanello
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino
Rumex acetosa L.	Acetosa
Ruta graveolens L.	Ruta
Salsola soda L.	Roscano
Salvia officinalis L.	Salvia
Satureja hortensis L.	Santoreggia
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum lycopersicum L.	Pomodoro
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Tetragonia expansa Thumb.	Spinacio della Nuova Zelanda
Thymus vulgaris L.	Timo
Tragopon porrifolium L.	Scorzobianca
Valeriana officinalis L.	Valeriana
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella
Vicia faba L. (partim)	Fava da orto
Vigna sesquipedalis L. Furwirth.	Fagiolo asparago
Vigna sinensis (L.) Savi (= Dolichos melanophthalmus DC.)	Fagiolo dall'occhio
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern)	Mais da scoppio o popcorn e zuccherino
Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern)	Mais zuccherino

Nome botanico	**Nome volgare**

III – PIANTE AGRARIE ARBOREE E ARBUSTIVE

Nome botanico	**Nome volgare**
Castanea sativa Mill.	Castagno
Citrus aurantium L.	Arancio
Corylus avellana L.	Nocciolo
Diospyros kaki L.	Diospiro o Kaki
Juglans nigra L.	Noce nera
Juglans regia L.	Noce comune
Malus communis DC. (Pyrus malus L.)	Melo
Olea europea L.	Olivo
Pistacia therebintus L.	Pistacchio
Pyrus communis L.	Pero selvatico
Prunus amygdalus Batsch.	Mandorlo
Prunus armeniaca L.	Albicocco
Prunus avium L.	Ciliegio selvatico
Prunus cerasifera Ehrh.	Susino mirabolano
Prunus domestica L.	Susino
Prunus mahaleb L.	Ciliegio mahaleb
Prunus persica Batsch.	Pesco

IV – MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

Nome botanico	**Nome volgare**
PATATE:	
Solanum tuberosum L.	Patata
ORTIVE:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium sativum L.	Aglio
Asparagus officinalis L.	Asparago
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolimus L.	Carciofo

Allegato II

(art.4)

Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria

A. Specie agrarie le cui sementi non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Cereali

Avena nuda L.	Avena nuda
Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock)	Avena comune e avena bizantina
Avena strigosa Schreb.	Avena forestiera
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf (*)	Ibridi risultanti dall'incrocio tra *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	Erba sudanese
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*
Triticum aestivum L.	Frumento tenero
Triticum durum Desf	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

2) Barbabietole

Beta vulgaris L.	Barbabietole da zucchero e da foraggio

3) Patata

Solanum tuberosum L.	Patata

4) Foraggere

Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C.	Avena altissima
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rehb.	Navone
Brassica oleracea L. con var. *acephala* (DC) Alef.	Cavolo da foraggio
Bromus catharticus Vahl	Bromo catartico
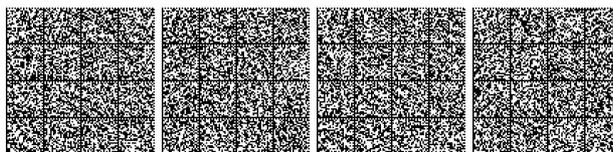
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea
Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del
Lolium multiflorum Lam	Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x *hybridum* Hausskn	Loglio ibrido
Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Galega orientalis Lam.	Galega
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
*Medicago i*talica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x varia T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
Medicago lupolina L.	Lupolina
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium isthmocarpum Brot.	Trifoglio a frutti strozzati

Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persico
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia banghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia faba L. (partim)	Favino
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

5) Oleaginose e da fibra

Brassica juncea (L.) Czern.	Senape bruna
Brassica napus L. (partim)	Colza
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo
Carum carvi L.	Cumino
Glycine max (L.) Merr.	Soia
Gossypium spp.	Cotone
Helianthus annuus L	Girasole
Linum usitatissimum L.	Lino oleaginoso, lino tessile
Papaver somniferum L.	Papavero domestico
Sinapis alba L.	Senape bianca

B. Specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra le cui sementi possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1. Foraggere

a) *Poaceae* (*Gramineae*)

Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding
Poa annua L.	Poa annua

b) *Fabaceae* (*Leguminosae*)

Biserrula pelecinus L.	Biserrula
Hedisarum coronarium L.	Sulla
Lathyrus cicera L.	Cicerchia/moco
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
Medicago littoralis Rode ex Loislel	Erba medica litorale
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente
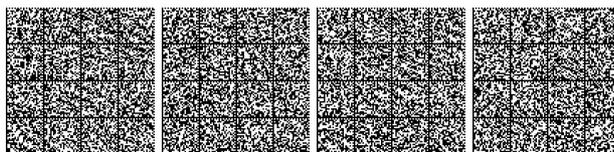
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa
Medicago scutellata (L.) Miller	Erba medica scudata
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Ornithopus compressus L.	Uccellina comune
Ornithopus sativus Brot.	Serradella
Trifolium fragiferum L.	Trifoglio fragola
Trifolium glanduliferum Boiss.	Trifoglio glandulifero
Trifolium hirtum L.	Trifoglio irto
*Trifolium isthmocarpum*Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
Trifolium michelianum Savi	Trifoglio di Micheli
Trifolium squarrosum L.	Trifoglio squarroso
Trifolium subterraneum L.	Trifoglio sotterraneo
Trifolium vesicolosum Savi	Trifoglio vescicoloso
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Vicia banghalensis L.	Veccia del Bengala
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica

c) ***Altre specie***

Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanciuola

2. Oleaginose e da fibra

Arachis hipogea L.	Arachide
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch	Senape nera

C. Specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro

Allium cepa L	
- gruppo *cepa*	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- gruppo *aggregatum*	scalogno
Allium fistulosum L.	cipolletta – tutte le varietà
Allium porrum L.	porro – tutte le varietà
Allium sativum L.	aglio – tutte le varietà
Allium schoenoprasum L.	erba cipollina – tutte le varietà
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	cerfoglio – tutte le varietà
Apium graveolens L.	
- gruppo sedano	
- gruppo sedano rapa	
Asparagus officinalis L.	asparago – tutte le varietà
Beta vulgaris L.	
- gruppo barbabietola rossa	compresa la Cheltenham beet
- gruppo bietola da foglia	bietola bianca o bietola da costa
Brassica oleracea L.	
- gruppo cavolo laciniato	
- gruppo cavolfiore	
- gruppo capitata	cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco
- gruppo cavoletto di Bruxelles	
- gruppo cavolo rapa	

- gruppo cavolo verza	
- gruppo broccolo	tipo calabrese e tipo a getti
- gruppo cavolo palmizio	
- gruppo tronchuda	cavolo portoghese
Brassica rapa L.	
- gruppo cavolo cinese	
- gruppo rapa	
Capsicum annuum L.	peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà
Cichorium endivia L.	indivia – tutte le varietà
Cichorium intybus L.	
- gruppo cicoria di tipo Witloof	
- gruppo cicoria da foglia	cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano
- gruppo cicoria industriale	radici
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	cocomero – tutte le varietà
Cucumis melo L.	melone – tutte le varietà
Cucumis sativus L.	
- gruppo cetriolo	
- gruppo cetriolino	
Cucurbita maxima Duchesne	zucca – tutte le varietà
Cucurbita pepo L.	zucca, comprese la zucca comune e la zucchina patisson mature, o zucchina, compresa la zucchina patisson immatura – tutte le varietà
Cynara cardunculus L.	
- gruppo carciofo	
- gruppo cardo	
Daucus carota L.	carota e carota da foraggio – tutte le varietà
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
- gruppo azoricum	
Lactuca sativa L.	lattuga – tutte le varietà
Solanum lycopersicum L.	pomodoro – tutte le varietà
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.	
- gruppo prezzemolo da foglia	
- gruppo prezzemolo da radici	
Phaseolus coccineus L.	fagiolo di Spagna – tutte le varietà
Phaseolus vulgaris L.	
- gruppo fagiolo nano	
- gruppo fagiolo rampicante	
Pisum sativum L.	
- gruppo pisello rotondo	
- gruppo pisello rugoso	
- gruppo pisello dolce	
Raphanus sativus L.	
- gruppo ravanello	
- gruppo ramolaccio	
Rheum rhabarbarum L.	rabarbaro – tutte le varietà
Scorzonera hispanica L.	scorzonera – tutte le varietà
Solanum melongena L.	melanzana – tutte le varietà
Spinacia oleracea L.	spinacio – tutte le varietà
Valerianella locusta (L.) Latter.	valerianella o lattughella – tutte le varietà
Vicia faba L.	fava – tutte le varietà
Zea mais L.	
- gruppo mais dolce	
- gruppo mais da pop corn	
tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati	
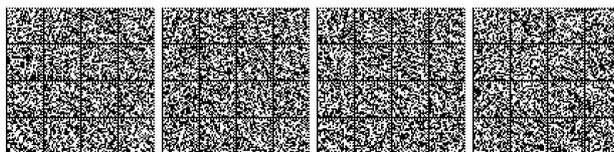
Allegato III
(art. 7)

Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei registri di varietà è volontaria

A. Specie agrarie

Nome botanico	**Nome volgare**
Triticum monococcum L.	Farro piccolo
Triticum dicoccon Schrank	Farro dicocco
Brassica carinata A. Braun	Brassica carinata
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Triticum turgidum subsp. *turanicum* (Jakubz.) Á. Löve	Grano turanico
Lolium rigidum Gaudin	Loglio rigido

B. Specie ortive

Nome botanico	**Nome volgare**
Glycine max (L.) Merr. (partim)	Soia da consumo fresco (tipologia "edamame")
Ocimum basilicum L.	Basilico
Lens culinaris Medik.	Lenticchia
Cicer arietinum L.	Cece

Allegato IV
(art. 3)
Definizione del peso massimo di un lotto, di un campione minimo di prelevamento da un lotto e del campione per la determinazione del numero dei semi.

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI**
1	2	3	4
A) Cereali			
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum,Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale	30	1.000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	30	1.000	500
Sorghum bicolor (L.) Moench	30	900	900
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	10	250	250
Ibridi di *Sorghum bicolor* (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf	30	300	300
Zea mays sementi di base di linee "inbred"	40	250	250
Zea mays sementi di base diverse dalle linee "inbred"	40	1.000	1.000
Altre specie	30	1.000	500
B) Foraggere			
1. Poaceae (Gramineae)*			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Festuca trachyphylla	10	100	30
xFestulolium	10	200	60

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI**
1	2	3	4
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybrydum	10	200	60
Phalaris aquatica	10	100	50
Phleum nodosum	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa femorali	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
2. Fabaceae (Leguminosae)			
Biserrula pelecinus	10	30	3
Galega ortientalis	10	250	200
Hedysarum coronarium L.			
- frutto	10	1.000	300
- seme	10	400	120

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI**
1	2	3	4
Lahyrus cicera	25	1.000	140
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	30	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	30	1.000	1.000
Lupinus luteus	30	1.000	1.000
Medicago doliata	10	100	10
Medicago italica	10	100	10
Medicago littoralis	10	70	7
Medicago lupolina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago murex	10	50	5
Medicago polymorpha	10	70	7
Medicago rugosa	10	180	18
Medicago scutellata	10	400	40
Medicago truncatula	10	100	10
Medicago x varia	10	300	50
Onobrychis vicifolia			
- frutto	10	600	600
- seme	10	400	400
Ornithopus compressus	10	120	12
Ornithopus sativus	10	90	9
Pisum sativum	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium fragiferum	10	40	4
Trifolium glanduliferum	10	20	2
Trifolium hirtum	10	70	7
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium isthmocarpum	10	100	3
Trifolium michelianum	10	25	2
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trifolium squarrosum	10	150	15
Trifolium subterraneum	10	250	25
Trifolium vesicolosum	10	100	3
Trigonella foenum graecum	10	500	450
Vicia banghalensis	20	1.000	120
Vicia faba	30	1.000	1.000
Vicia narbonensis	30	1.000	1.000
Vicia pannonica	30	1.000	1.000
Vicia sativa	30	1.000	1.000
Vicia villosa	30	1.000	1.000
3. **Altre specie**			

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI**
1	2	3	4
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Plantago lanceolata	5	20	2
Raphanus sativus var. *oleiformis*	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

(*) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500

D) Tuberi seme di patata

- peso massimo del lotto (tonnellate) 100

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione e il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI (grammi)**
1	2	3	4
Arachis hypogea	30	1.000	1.000
Brassica juncea	10	100	40
Brassica napus	10	200	100
Brassica nigra	10	100	40
Brassica rapa	10	200	70
Cannabis sativa	10	600	600
Carthamus tinctorius	25	900	900
Carum carvi	10	200	80

Specie	**Peso massimo di un lotto (tonnellate)**	**Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)**	**Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI (grammi)**
Glycine max	30	1.000	1.000
Gossypium spp.	25	1.000	1.000
Helianthus annuus	25	1.000	1.000
Linum usitatissimum	10	300	150
Papaver somniferum	10	50	10
Sinapis alba	10	400	200
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	25	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

F) Piante ortive

1. peso massimo del lotto (tonnellate):

a) sementi di *Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* 30

b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di *Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* 20

c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano 10

2. peso minimo del campione (grammi)

Allium cepa L	25
Allium fistulosum L.	15
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Allium schoenoprasum L.	15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	20
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	100
Beta vulgaris L.	100
Brassica oleracea L.	25
Brassica rapa L.	20
Capsicum annuum L.	40
Cichorium endivia L.	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	250
Cucumis melo L.	100
Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	250
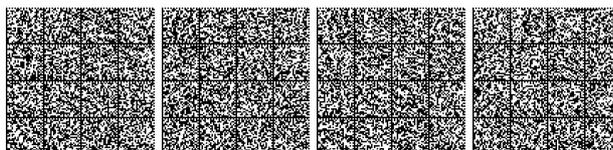
Cucurbita pepo L.	150
Cynara cardunculus L.	50
Daucus carota L.	10
Foeniculum vulgare Mill.	25
Lactuca sativa L.	10
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill.	10
Phaseolus coccineus L.	1.000
Phaseolus vulgaris L.	700
Pisum sativum L. (partim)	500
Raphanus sativus L.	50
Rheum rhabarbarum L.	135
Scorzonera hispanica L.	30
Solanum lycopersicum L.	20
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	75
Valerianella locusta (L.) Latter.	20
Vicia faba L. (partim)	1.000
Zea mays L. (partim)	1.000

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia, il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

G) Per le specie riportate in **A)**, **B)**, **C)**, **E)** ed **F)** il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

H) Altre specie erbacee

1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:
- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500

2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:
- peso massimo del lotto (tonnellate) 10
- peso minimo del campione (grammi) 300

I) Specie arboree e arbustive:

1) peso massimo del lotto (tonnellate):
   - per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo 5
   - per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo 1

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

J) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

Allegato V
(art. 5)

Piccoli imballaggi

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

A) Cereali:
i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg;

B) Foraggere:
a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati «piccoli imballaggi CE A» non devono superare il peso di 2 kg;
b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg;
c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 4, non devono superare i 10 kg di peso;

C) Barbabietole:
i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE»:
a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;
b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;

D) Piante oleaginose e da fibra:
i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

E) Ortive:
i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g;

F) Sementi di piante agrarie, arboree e arbustive:
i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg.

G) Tuberi-seme di patata:
i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg;

H) Organi riproduttivi di piante ortive:
i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20.
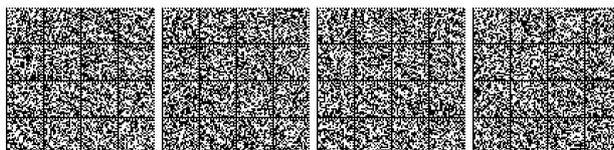
Allegato VI
(art. 4)
Condizioni che devono soddisfare le sementi

I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a)

Specie	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero			
- sementi monogermi:	97	80	15
- sementi di precisione:	97	75	15
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:	97	73	15
- altre sementi:	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
- altre sementi	97	68	15
La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.			

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione*:*

aa) sementi monogermi:
almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
bb) sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula.
La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
cc) sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
per le varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati

devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
dd) per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

c) Altre condizioni speciali:
gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure dell'Unione non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.

4. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata è stabilita come segue:
   a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
   b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.

B) Cereali

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare, le sementi delle specie sottoelencate devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni seguenti:
A. Avena nuda, Avana sativa, Avena strigosa, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1° riproduzione	99,7
Sementi certificate, 2° riproduzione	99,0
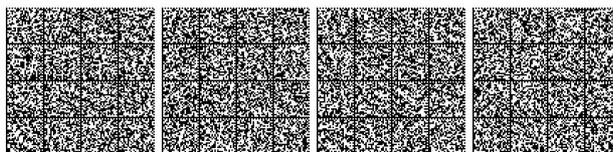
La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite dall'allegato IX.

B. Varietà di *xTriticosecale* ad autofecondazione esclusi gli ibridi

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1° riproduzione	99,0
Sementi certificate, 2° riproduzione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato IX.

C. Ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e *xTriticosecale* ad autofecondazione.

La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" è del 90%.

Nel caso di sementi di *Hordeum vulgare* prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85%. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2%.

La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

D. *Sorghum* spp. e *Zea mays*.

Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o coltivando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX.

E. Ibridi di *Secale cereale* e ibridi CSM di *Hordeum vulgare*.

Le sementi possono essere definite come "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come "sementi certificate". Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base rispondono, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite per le sementi di base in materia di identità e purezza.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
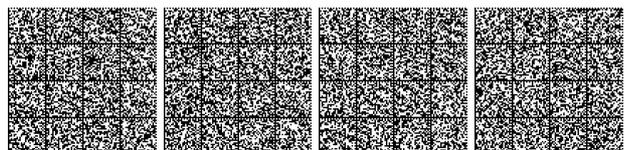
A –Tabella

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (%in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di *Oryza sativa* in un campione di peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di *Oryza sativa*	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	*Avena fatua, Avena sterilis Lolium temulentum*	*Raphanus raphanistrum Agrostemma githago*	*Panicum* spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:									
sementi di base	85	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ªe 2ª generazionee	85 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Avena nuda									
sementi di base	75	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ªe 2ª generazione	75 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Oryza sativa:									
sementi di base	85	98	4	1	-	-	-	-	1
sementi certificate di 1ª generazione	85	98	4	3	-	-	-	-	3
sementi certificate di 2ª generazione	85	98	10	5	-	-	-	-	3
Secale cereale:									
sementi di base	85	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Phalaris canariensis:									
sementi di base	75	98	4	-	1 (b)	-	0 (c)	-	-
sementi certificate	75	98	10	-	5	-	0 (c)	-	-
Sorghum spp.	80	98	0	-	-	-	-	-	-
xTriticosecale:									
sementi di base	80	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ª e 2ª generazione	80	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Zea mays	90	98	0	-	-	-	-	-	-
Avena bizantina	85	98	10	-	7	-	0 (c)	-	-
Fagopyrum esculentum	80	95	-	-	-	-	0 (c)	-	-
Panicum miliaceum	85	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
Setaria italica	80	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
Triticum turgidum	85	98	10	-	-	-	0 (c)	-	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10;
b) un secondo seme non deve essere considerato come impurità qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali;
c) la presenza di un seme di *Avena fatua, Avena sterilis* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurià se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
d) nel caso delle varietà di *Hordeum vulgare* (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 75%".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura è priva di *Avena fatua* al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato IX del presente decreto e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente è privo d'*Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Funghi				
*Gibberella fujikuro*i Sawada [GIBBFU	*Oryza sativa* L.	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente

4. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Categoria	Numero massimo di corpi fungini, quali sclerozi o ergot, in un campione del peso indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato IV

Cereali, esclusi gli ibridi di *Secale cereale*:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di *Secale cereale*:	
— sementi di base	1
— sementi certificate	4(*)

(*) La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro corpi fungini.

5. II tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di *Zea mays* ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.
6. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata, è stabilita come segue:

a) in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mais per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12;

b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggere

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

- *Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98%;
- *Pisum sativum* e *Vicia faba*:
  - sementi certificate di prima generazione: 99%;
  - sementi certificate di seconda generazione: 98%.
- *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., eccetto *M. lupulina*, *M. sativa*, *M.* x varia:
  - per la produzione di sementi di base: 99,5%;
  - per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98%;
  - per la produzione di sementi certificate: 95%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX lettera B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.:

A –Tabella

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	[illegible] da *Rumex acetosellae Rumex*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Graminae):														
Agrostis canina	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis capillaris	75(a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis gigantea	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis stolonifera	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Alopecurus pratensis	70 (a)	-	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Arrhenatherum elatius	75 (a)	-	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
Bromus catharticus	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Bromus sitchensis	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Cynodon dactylon	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2	-
Dactylis glomerata	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca arundinacea	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca filiformis	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca ovina	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca pratensis	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca rubra	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca trachyphylla	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
xFestulolium	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium multiflorum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium perenne	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium x hybridum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Phalaris acquatica	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
Phleum nodosum	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Phleum pratense	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Poa annua	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Poa nemoralis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa palustris	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	[illegible] da *Rumex acetosellae Rumex*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poa pratensis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa trivialis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Trisetum flavescens	70 (a)	-	75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-
***Fabaceae (Leguminosae)*:**														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Galega orientalis	60 (a)(b)	40	97	2,0	1,5	-	-	0, 3	-	-	0	0(l)(m)	10 (n)	-
Hedysarum coronarium	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0, 3	-	-	0	0 (k)	5	-
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0, 3			0 (i)	0 (j)(k)	20	
Lotus corniculatus	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0, 3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Lupinus albus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0, 3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius	75 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0, 3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus luteus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0, 3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Medicago doliata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago italica	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago lupulina	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0, 3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago murex	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago rugosa	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago sativa	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0, 3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago scutellata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all’allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	da *Rumex acetosellae Rumex*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago x varia	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Onobrychis viciifolia	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
Ornithopus compressus	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Pisum sativum	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
Trifolium alexandrinum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium fragiferum	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium hybridum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium incarnatum	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium isthmocarpum	70		98	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium pratense	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium repens	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium resupinatum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)											
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	[illegible] da *Rumex acetosellae Rumex*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium vesiculosum	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trigonella foenum graecum	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
Vicia benghalensis	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Vicia faba	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
Vicia pannonica	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Vicia sativa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Vicia villosa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Altre specie														
Brassica napus var. *napobrassica*	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
Phacelia tanacetifolia	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	-	-
Plantago lanceolata	75		85	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Raphanus sativum var. *oleiformis*	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0 (j)	5	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:

a) tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
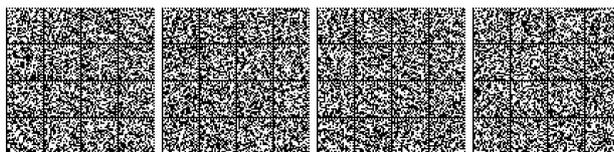
b) entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
c) un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
d) un contenuto massimo pari all' l% in peso di semi di *Trifolium pratense* non deve essere considerato come impurità;
e) un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
f) la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di *Poa* spp.;
g) un contenuto massimo totale pari a 2 semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
h) la presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un campione di peso doppio é esente da semi di queste specie;
i) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
l) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13:
m) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
n) il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato IV, colonna 4, per le specie corrispondenti;
o) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
p) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
q) la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di colore diverso non deve superare:
- in lupino amaro: 2%;
- in *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro: 1%;

r) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilitàè stabilita come segue:
    a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
    b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto.
In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:
1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX, B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A - Tavola:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fabaceae (Leguminosae):							
Biserrula pelecinus	0,3	20	5				
Galega orientalis	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Lathyrus cicera	0,3	20	5			0 (d)	
Lotus corniculatus	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(g)(j)
Lupinus albus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Medicago doliata	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago italica	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago littoralis	0,3	20	4			0 (e)	
Medicago lupolina	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Medicago murex	0,3	20	5			0 (e)	
Medicago polymorpha	0,3	20	5				
Medicago rugosa	0,3	20	5				
Medicago sativa	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Medicago scutellata	0,3	20	5				
Medicago truncatula	0,3	20	5				
Medicago x varia	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Ornithopus compressus	0,3	20	5				
Ornithopus sativus	0,3	20	5				
Pisum sativum	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trifolium hirtum	0,3	20	5				
Trifolium hybridum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5				(j)
Trifolium michelianum	0,3	20	5				
Trifolium pratense	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium squarrosum	0,3	20	5				
Trifolium subterraneum	0,3	20	5				(j)
Trifolium vesiculosum	0,3	20	5				(j)
Trigonella foenum graecum	0,3	20	2			0 (d)	-
Vicia benghalensis	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Vicia pannonica	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Altre specie*:*							
Brassica napus var. *Napobrassica*	0,3	20	2	-	-	-	(j)
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	0,3	20	3	-	-	-	(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20	-	-	-	-	-

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all’allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plantago lanceolata	0,3	20	3				
Raphanus sativus var. *oleiformis*	0,3	20	2	-	-	-	-
Poaceae (Gramineae):							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(i)(j)
Bromus catharthicus	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1	-	(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
xFestulolium	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium x hybrydum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	-	(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(f)(j)
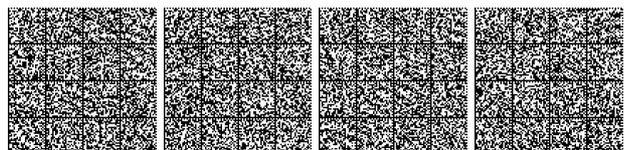
B - Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

a) un contenuto massimo totale pari a 80 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
b) la condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di *Poa* spp.; il contenuto massimo totale di semi di *Poa* spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 seme in un campione di 500 semi;
c) un contenuto massimo totale di 20 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
d) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
e) la presenza di 1 seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di *Melilotus* spp.;
f) la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
g) la condizione (d) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
h) la condizione (e) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
i) la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
k) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.

3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente all'articolo 25.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4 del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
3. nelle specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
4. in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all'l% in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurità;
5. la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di *Lupinus* spp.:
   a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;
   b) la percentuale numerica di semi di *Lupinus* spp. di altro colore non deve superare:
   - nel lupino amaro: 4%;
   - nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
7. in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa, Vicia benghalensis* o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
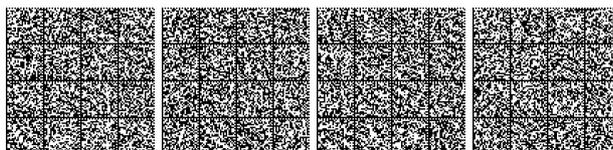
8. in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa, Vicia benghalensis* la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.
9. Per *Lathyrus cicera* la purezza specifica minima è del 90% in peso. Un contenuto totale massimo del 5% in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato come impurità.

IV. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste dall'allegato II sezione B)

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	90	1	80	-
Agropyron desertorum (Fisch) Schultes	90	1	80	-
Agropyron trachycaulum (LK) Malte	90	1	80	-
Agrostis palustris Hudson	90	1	75	-
Anthoxanthum odoratum L.	75	1,5	70	-
Anthyllis vulneraria L.	95	0,5	80	-
Bromus arvensis L.	90	1,5	80	-
Bromus erectus Hudson	90	1,5	80	-
Bromus inermis Leyss	90	1,5	80	-
Cajanus caian (L.) Millsp.	98	0,1	80	-
Cynosurus cristatus L.	95	1	80	-
Coronilla varia L.	95	0,5	80	-
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	75	1,5	70	-
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	75	1.5	70	-
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	98	0,1	85	-
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. *frumentacea* Wight	97	1,5	80	-
Eragrostis curvula (Schard.) Nees	95	1	80	-
Holcus lanatus L.	75	1,5	70	-
Lotus uliginosus Schk.	95	0,8	75	-
Melilotus alba Med.	97	1	80	-
Melilotus officinalis (L.) Pall.	97	1	80	-
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	97	0,1	80	-
Phaseolus aureus Roxb.	97	0,1	80	-
Phaseolus mungo L.	97	0,1	80	-
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	97	5	80	-
Phalaris arundinacea L.	97	5	75	-
Phalaris stenoptera Haeck.	97	5	75	-
Poa compressa L.	85	1	75	-
Sorghum almum Parodi	97	4	75	-
Sorghum halepense (L.) Pers.	97	4	75	-
Trifolium campestre Schreb.	97	0,5	80	-
Trifolium dubium Sibth.	97	0,5	80	-
Vicia angustifolia Reichb.	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) Willd.	97	0,5	85	20
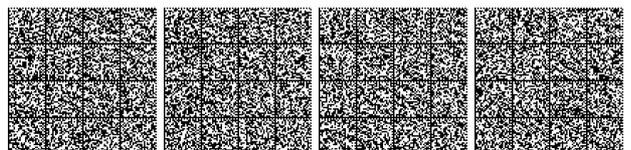
Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Vigna sinensis (L.) Savi	97	0,5	75	-

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di *Rumex crispus* L., *Rumex obtusifolius* L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp.; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.
7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare il 3%. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di *Poa*, la presenza di una percentuale del 3% di semi di altre specie di *Poa* non è considerata una impurezza.
8. In una specie di *Vicia*, una percentuale di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, e di specie coltivate affini, pari a 6% in totale, non è considerata impurezza.
9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categoria	Purezza minima varietale (%)
Arachis hypogea:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,5
Brassica napus, diverse dagli ibridi e dalle varietà esclusivamente a uso foraggero, *Brassica rapa*, varietà diverse da quelle esclusivamente a uso foraggero:	
- sementi di base	99,9
- sementi certificate	99,7
Brassica napus spp., diverse dagli ibridi e dalle varietà esclusivamente a uso foraggero, *Brassica rapa* varietà esclusivamente a uso foraggero; *Helianthus annuus*, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; *Sinapis alba*:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,0
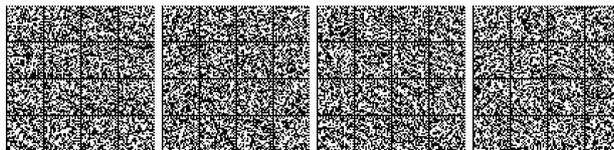
Glycine max:	
- sementi di base	99,5
- sementi certificate	99,0
Linum usitatissimum:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate di 1° riproduzione	98,0
- sementi certificate di 2° e 3° riproduzione	97,5
Papaver somniferum:	
- sementi di base	99,0
- sementi certificate	98,0

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX - E) oleaginose e da fibra.

2. Per gli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):

a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

b) la purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

- sementi di base, componente femminile 99,0%;
- sementi di base, componente maschile 99,9%;
- sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%;
- sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%.

c) Lesementi_possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base soddisfano i requisiti definite alla lettera b).

Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.

3. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, lettera E) oleaginose e da fibra, punto 3, B), b) dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Helianthus annuus* sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.

4. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanche* spp.:
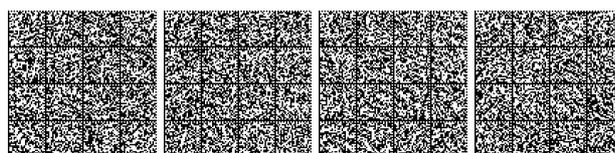
A. Tabella

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di *Orobanche*
		Purezza specifica Minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (a)	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella*	*Alopecurus myosuroides*	*Lolium remotum*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogea	70	99	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Brassica spp.:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-		
Cannabis sativa	75	98	-	30(b)	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
Carthamus tinctorius	75	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
Carum carvi	70	97	-	25(b)	0	0(c)(d)	10	-	3	-	-
Glycine max	80	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Gossipium spp.	80	98	-	15	0	0(c)	-	-	-	-	-
Helianthus annus	85	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Linum usitatissimum (tessile)	92	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Linum, usitatissimum (oleaginoso)	85	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Papaver somniferum	80	98	-	25(b)	0	0(c)(d)	-	-	-	-	-
Sinapis alba:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:

a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11;

b) la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessaria che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;

c) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;

d) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp;

e) la semente deve essere esente da *Orobanche* spp, tuttavia, un seme di *Orobanche* in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da *Orobanche*.

5. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - lino	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL	*Linum usitatissimum* L. - semi di lino	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	5 %	5 %	5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium*	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium*	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium*

		spp.	spp.	spp.
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]	*Glycine max* (L.) Merr	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*
Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG] esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. (partim), *Helianthus annuus* L.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella

		colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.

6. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità è stabilita come segue:

a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI COMMERCIALI

1. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, a eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste all'articolo 4)

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelia sativa	80	97	0,5

Hibiscus cannabinus	75	95	0,5
Ricinus communis	80	98	0,1
Sesamum indicum	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp., tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* spp. in un campione di 100 g non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta* spp..
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 6 del presente allegato.

E) Altre

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus sativus L.	98	0,1	85
Lespedeza hedysaroides (Pall)	97	0,5	80
Kitagawa L. *cuneata* (Dum) (Don)	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	99	0	80
Sanguisorba minor Scop	95	1	75
Sorghum vulgare Pers.var.*technicum* (Koern) Jav	98	4	75

1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità è stabilita come segue:

- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE

I - SEMENTI DI BASE, CERTIFICATE E STANDARD

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.
Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

a) Tabella

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium porrum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
Brassica oleracea (cavolfiore)	97	1	70
Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
Brassica rapa (cavolo cinese)	97	1	75
Brassica rapa (rapa)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cichorium endivia	95	1	65
Cichorium intybus (*partim*) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)	95	1,5	65
Cichorium intybus (*partim*) (cicoria industriale)	97	1	80
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65

Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum (*partim*)	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum lycopersicum	97	0,5	75
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba (*partim*)	98	0,1	80
Zea mays (*partim*)	98	0,1	85

b) Altre norme o condizioni: nel caso delle varietà di *Zea mays* (mais dolce – tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 80%".

c) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas fuscans subsp. *fuscans* Schaad et al. [XANTFF]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di

		ortaggi
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

4. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell’ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F):
  - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), a eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;
  - fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del fornitore di cui all'allegato VII, sezione IV:
  - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
  - fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
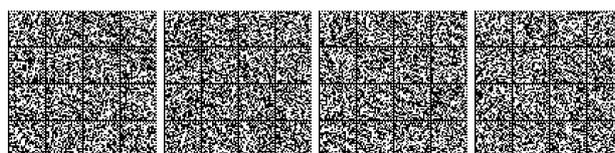
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. - SEMENTI MERCANTILI ORTIVE (specie non previste dall'allegato II, sezione C).

1. Le condizioni di cui al punto 3, lettera c) della precedente sezione I, si applicano alle sementi mercantili ortive.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borrago officinalis L.	80	96	1,0
Brassica napus L. var.*napobrassica* (L.) Reichb.	80	98	0,5
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	80	98	0,1
Coriandrum sativum L.	80	96	0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupulus L.	60	90	0,1
Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L.vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,1
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R. Br.	80	95	0,2
Ocimum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0.5
Pimpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0,5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thymus vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1

3. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata, è stabilita come segue:
- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) a eccezione delle brassiche e dei legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

1. PATATE (*Solanum tuberosum* L.)

A. Lotti di tuberi-seme di patate pre-base

1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
   i) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
   ii) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;
   iii) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;
   iv) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;
   v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
   vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base**
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
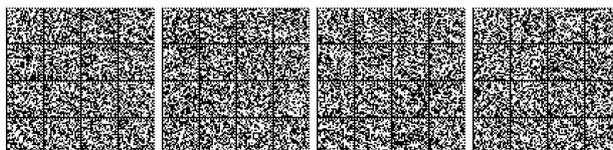
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da ii) a vi) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.

2. I requisiti concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'unione sono stabiliti come segue:

i) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
ii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
iii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
iv) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature;
v) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione**
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
Croste nere dei tuberi di patata causate da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0 %
Scabbia pulverulenta causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0%

3. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'unione per quanto concerne le impurità, i difetti e le malattie sono i seguenti:

i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
v) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB**

	dell'Unione
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

B. Lotti di tuberi-seme di patate di base e certificati

1. Per le impurità, i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate di base e certificati sono consentite le seguenti tolleranze:

i) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;

ii) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus* o *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;

iii) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;

iv) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;

v) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;

vi)ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base**	**Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati**
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*.	0 %	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %	5,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %	3,0 %

vii) totale delle tolleranze per i punti da i) a vi): 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.

2. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe S dell'Unione» per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
vii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

3) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe SE dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.

4) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe E dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

5) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe A dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

6) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe B dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:
i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
vii) la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

2. ORTIVE

Specie	Categoria
Allium cepa L.	-
Allium sativum L.	-
Asparagus officinalis L.	-
*Cynara cardun*culus L.	-
Cynara scolymus L.	-

1. Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.
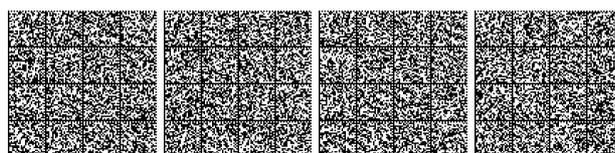
Allegato VII
(art. 31)
Contrassegno degli imballaggi

I - Cartellini ufficiali
Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:
a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, il cartellino è di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. In alternativa è consentito l'impiego di cartellini ufficiali adesivi;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste al presente allegato. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzato un cartellino adesivo o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Cereali
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di *Sorghum* spp. *;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
11) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;
12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
13) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
   1) «Normativa C.E.»;
   2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
   3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   4) numero di riferimento del lotto *;
   5) specie *;
   6) varietà *;
   7) «sementi pre-base»;
   8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
   9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
   10) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) Foraggere

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
   1) «Normativa C.E.»;
   2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
   3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   4) numero di riferimento del lotto *;
   5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; nel caso di *xFestulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
   6) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
   7) categoria;
   8) paese di produzione;
   9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
   10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
   11) numero delle generazioni dalla semente di base;
   12) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
   13) «non destinate alla produzione foraggera»;
   14) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute nei punti 5) e 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi commerciali:
   1) «Normativa C.E.»;
   2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà) *;
   3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
   4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   5) numero di riferimento del lotto *;
   6) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini *;
   7) paese di produzione;
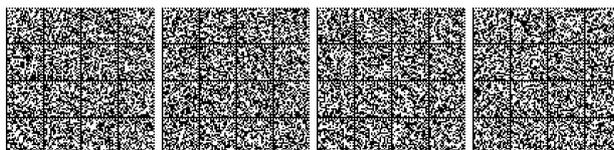
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

c) Per i miscugli di sementi:
1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi*;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini *; nel caso di *xFestulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
8) mese e anno della chiusura;
9) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie *;
6) varietà *;
7) «sementi pre-base»;
8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) Barbabietole.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
6) varietà *;
7) categoria;
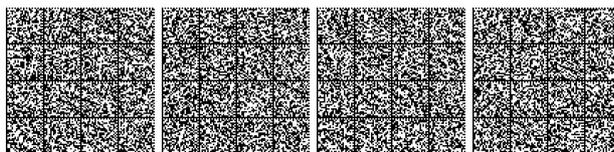
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
10) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
14) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
6) varietà *;
7) «sementi pre-base»:
8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) Tuberi-seme di patata.

a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
7) paese di produzione;
8) categoria ed eventuale classe;
9) calibro;
10) peso netto dichiarato;
11) mese e anno della chiusura.

b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
7) «tuberi-seme pre-base»;
8) peso netto dichiarato;
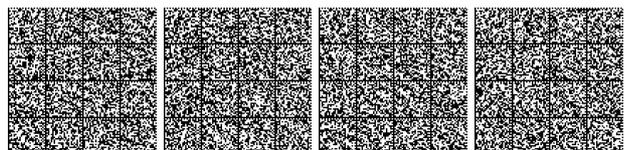
9) mese e anno della chiusura.

E) Piante oleaginose e da fibra.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
6) varietà indicate almeno in caratteri latini;
7) le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
8) categoria;
9) paese di produzione;
10) peso netto o lordo dichiarato;
11) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
12) nel caso di varietà ibride o linee inbred:

I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».

13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
14) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:
le stesse informazioni richieste al punto 1), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

c) Per le sementi commerciali:

1) «Normativa C.E.»;
2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà) *;
3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi *;
4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
5) numero di riferimento del lotto *;
6) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
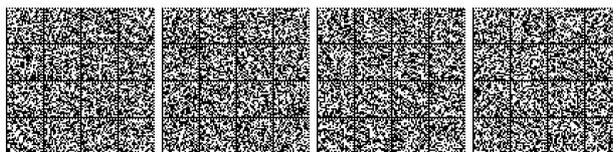
7) regione di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
10) mese e anno della chiusura;
11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6) sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) numero di riferimento del lotto *;
5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
7) «sementi pre-base»;
8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;
9) peso netto o lordo dichiarato;
10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

F) Ortive

a) Per le sementi di base e sementi certificate a esclusione dei piccoli imballaggi:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) mese e anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese e anno);
5) numero di riferimento del lotto;
6) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
7) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
8) categoria;
9) paese di produzione;
10) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno);
13) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato,

nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»:

I. per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

II. per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».

Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
4) mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese e anno);
5) numero di riferimento del lotto;
6) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
7) varietà indicata almeno in caratteri latini;
8) dicitura «sementi di pre-base»;
9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.

Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

II – Cartellini piccoli imballaggi C.E.

1. Cartellini ufficiali.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Barbabietole

a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio *;
5) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
6) categoria;
7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) Foraggere

a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) numero d'ordine;
4) specie indicata almeno in caratteri latini *;
5) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
6) categoria;
7) peso lordo o netto o numero di semi puri;
8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
9) «non destinate alla produzione foraggera».

b) Per le sementi commerciali:

1) «piccolo imballaggio C.E.B»;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) «sementi commerciali»;
6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

c) Per i miscugli di sementi:

1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

2. Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio)

A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

1) «piccolo imballaggio C.E. A»;
2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;
4) nome dello Stato membro o sua sigla;
5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

* L'attestato ufficiale per l'interno della confezione può recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

III - Cartellino e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

A) Barbabietola:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
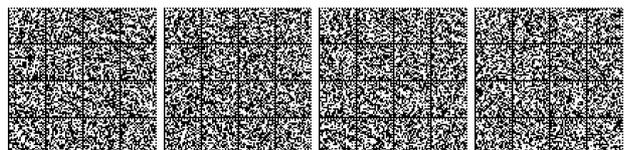
1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

b) Il cartellino è di colore grigio.
c) Indicazione prevista per il documento:
1) autorità che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
7) numero di riferimento del campo o della partita;
8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
9) quantità di sementi raccolte e numero di colli;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
11) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

B) Foraggere:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento del campo e della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorità che rilascia il documento;
2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

C) Cereali:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
   1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
   2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
   4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
   5) categoria;
   6) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;
   7) numero di riferimento del campo e della partita;
   8) peso netto o lordo dichiarato;
   9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
   1) autorità che rilascia il documento;
   2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
   4) varietà, indicata in caratteri latini;
   5) categoria;
   6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
   7) numero di riferimento del campo o della partita;
   8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
   9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
   10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
   11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
   12) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

D) Oleaginose e da fibra:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
   1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
5) categoria;
6) nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido»;
7) numero di riferimento del campo e della partita;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
   1) autorità che rilascia il documento;
   2) numero d'ordine attribuito ufficialmente
   3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
   4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
   5) categoria;
   6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
   7) numero di riferimento del campo o della partita.
   8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
   9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
   10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
   11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
   12) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

E) Ortive

a) Indicazioni prescritte con il cartellino:
   1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
   2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
   3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
   4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
   5) categoria;
   6) numero di riferimento del campo e della partita;
   7) peso netto o lordo dichiarato;
   8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
b) Il cartellino è di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
   1) autorità che rilascia il documento;
   2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
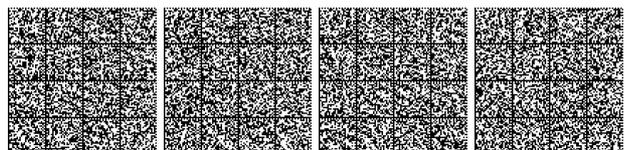
3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
5) categoria;
6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
7) numero di riferimento del campo o della partita;
8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

IV - Cartellino del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».
Ortive
Indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.;
2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . . (termini della campagna)» oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna . . . (termini della campagna)». Può essere indicata la fine della campagna;
4) per i piccoli imballaggi di sementi standard destinati al consumatore finale l'indicazione presente nel cartellino relativa a chiuso nella campagna … (termini della campagna)» oppure a «germinabilità determinata nella campagna … (termini della campagna)», di cui al precedente punto 3, è sostituita dalla «data di scadenza del prodotto (mese ed anno)», intesa come data alla quale è garantita la germinabilità della semente."
5) specie, indicata almeno in caratteri latini;
6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
9) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g);
11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore del cartellino è giallo scuro per la categoria standard e azzurro per i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

V – Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi
Indicazione prescritte:
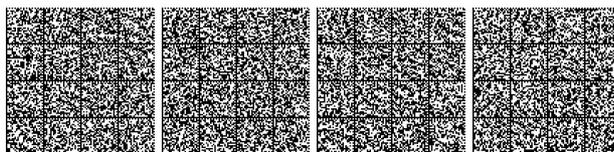
a) Specie
b) Varietà
c) Categoria
d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale
e) Paese superiore
f) Importatore
g) Quantitativo di sementi

VI – Cartellino del produttore per le varietà da conservazione, le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione

Indicazioni prescritte:
a) dicitura «norme CE»;
b) nome e indirizzo del responsabile del cartellino o suo numero di identificazione;
c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno;
d) specie;
e) la denominazione della varietà;
f) indicazione «varietà da conservazione» per le specie agrarie e «sementi certificate di varietà da conservazione» o «sementi standard di varietà da conservazione» per le specie ortive;
g) zona di origine;
h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;
i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilità e purezza

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza %
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza %
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5
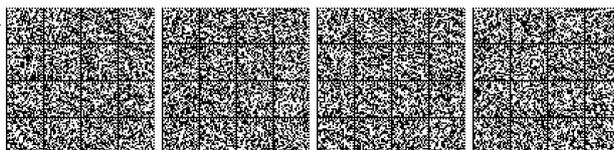
Allegato VIII
(art. 9)

Caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Tabella 1. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 (il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
Festuca filiformis Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca ovina L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
Festuca rubra L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
Lolium multiflorum Lam.	Loglio italico	TP 4/1 del 19.3.2019.
Lolium perenne L.	Loglio perenne	TP 4/1 del 19.3.2019.
Lolium x *hybridum* Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/1 del 19.3.2019.
Pisum sativum L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
Vicia faba L.	Favino	TP/8/1 del 19.3.2019.
Vicia sativa L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
Brassica napus L. (partim)	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
Cannabis sativa L.	Canapa	TP 276/1 rev. parziale

		del 21.3.2018.
Glycine max (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
Gossypium spp.	Cotone	TP 88/1 del 19.4.2016.
Helianthus annuus L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
Linum usitatissimum L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
Sinapis alba L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
Avena nuda L.	Avena nuda	TP 20/2 dell'1.10.2015.
Avena sativa L. (compresa A. *byzantina* K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/2 dell'1.10.2015.
Hordeum vulgare L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
Oryza sativa L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
Secale cereale L.	Segala	TP 58/1 del 31.10.2002.
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.	Ibridi risultanti dall'incrocio di *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*	TP 122/1 del 19.3.2019.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
Triticum aestivum L.	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
Triticum durum Desf.	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
Zea mays L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
Solanum tuberosum L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017.

Tabella 2. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UPOV, così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 (il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
Beta vulgaris L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
Agrostis canina L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
Bromus catharticus Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
Dactylis glomerata L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*	TG/243/1 del 9.4.2008.
Phleum nodosum L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
Phleum pratense L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
Lotus corniculatus L.	Ginestrino	TG 193/1 del 9.4.2008.
Lupinus albus L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
Lupinus luteus L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
Medicago doliata Carmign.	Erba medica aculeata	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago italica (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago lupulina L.	Erba medica lupulina	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago murex Willd.	Erba medica pungente	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago polymorpha L.	Erba medica polimorfa	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago rugosa Desr.	Erba medica rugosa	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago sativa L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
Medicago scutellata (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago truncatula Gaertn.	Erba medica troncata	TG 228/1 del 5.4.2006.
Medicago x *varia* T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
Trifolium pratense L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
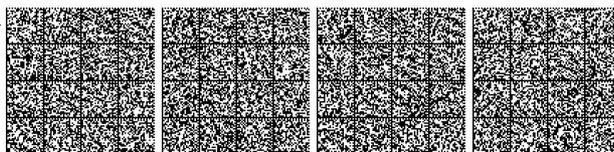
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
Phacelia tanacetifolia Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
Arachis hypogaea L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
Carthamus tinctorius L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
Papaver somniferum L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014.

Tabella 3. Elenco delle specie ortive di cui all'allegato II che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV, così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 (il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

Nome scientifico	**Nome comune**	**Protocollo UCVV**
Allium cepa L. (var. cepa)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
Allium cepa L. (var. aggregatum)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
Allium fistulosum L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
Allium porrum L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
Allium sativum L.	Aglio	TP 162/1 del 25.3.2004.
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
Apium graveolens L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
Apium graveolens L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.
Asparagus officinalis L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011.
Beta vulgaris L.	Barbabietola rossa, compresa la	TP 60/1
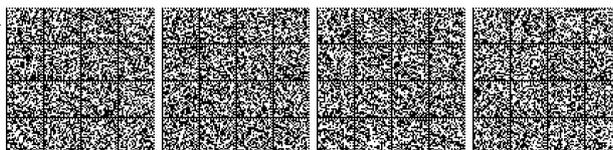
	barbabietola di Cheltenham	dell'1.4.2009.
Beta vulgaris L.	Bietola da costa	TP 106/1 dell'11.3.2015.
Brassica oleracea L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
Brassica oleracea L.	Cavolfiore	TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018.
Brassica oleracea L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 rev. del 15.3.2017.
Brassica oleracea L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 rev. del 15.3.2017.
Brassica oleracea L.	Cavolo rapa	TP 65/1 rev. del 15.3.2017.
Brassica oleracea L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 rev. del 15.3.2017.
Brassica rapa L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008.
Capsicum annuum L.	Peperoncino o peperone	TP 76/2 rev. del 15.3.2017.
Cichorium endivia L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
Cichorium intybus L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005.
Cichorium intybus L.	Cicoria da foglia	TP 154/1 rev. del 19.3.2019.
Cichorium intybus L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 del 19.3.2014.
Cucumis melo L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007.
Cucumis sativus L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 rev. del 19.3.2019.
Cucurbita maxima Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.

Cucurbita pepo L.	Zucchino	TP 119/1 rev. del 19.3.2014.
Cynara cardunculus L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 del 27.2.2013.
Daucus carota L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008.
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004.
Lactuca sativa L.	Lattuga	TP 13/6 rev. del 15.2.2019.
Solanum lycopersicum L.	Pomodoro	TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007.
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
Pisum sativum L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
Raphanus sativus L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.
Rheum rhabarbarum L	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
Solanum melongena L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
Spinacia oleracea L.	Spinaci	TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007.
Vicia faba L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004.
Zea mays L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum peruvianum* (L.) Mill.; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum cheesmaniae* (L. Ridley) Fosberg; *Solanum pimpinellifolium* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018.
Cucurbita maxima Duchesne x *Cucurbita moschata* Duchesne	Ibridi interspecifici fra *Cucurbita maxima* Duchesne e *Cucurbita Moschata* Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.

Tabella 4. Elenco delle specie ortive di cui all’allegato II che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UPOV, così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 (il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
Brassica rapa L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001

Allegato IX
(art. 21)

Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Specie	Distanze minime
Phalaris canariensis, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp.	300 m
- per la produzione di sementi di base (*)	400 m
- per la produzione di sementi certificate (*)	200 m
xTriticosecale, varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays	200 m

(*) Nelle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.
   Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.
   In particolare le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) *Oryza sativa*

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

- per la produzione di sementi di base: 0;
- per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m^2.

B) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale esclusi gli ibridi*

Il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

– 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
– 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

C) *Sorghum* spp.:

La percentuale di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
   - alla fioritura: 0,l%;
   - alla maturazione: 0,1%;
2. per la produzione di sementi certificate:
   a) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
   b) piante della componente femminile:
   - alla fioritura: 0,3%;
   - alla maturazione: 0,1%;

3. per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

a) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
b) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.

4. le colture di varietà a impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

D) *Zea mays*:

La percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
   a) linea «inbred»: 0,l%;
   b) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;
   c) varietà a impollinazione libera: 0,5%.
2. per la produzione di sementi certificate:
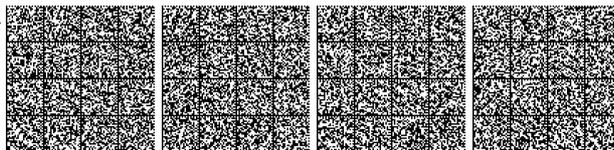
a) componenti di varietà ibride:
- linea «inbred»: 0,2%;
- ibrido semplice: 0,2%;
- varietà a impollinazione libera: 1,0%;

b) varietà a impollinazione libera: 1,0%;

3. per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

a) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

b) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

c) allorché il 5% o più di piante della componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
- 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
- 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.

E) Ibridi di *Secale cereale*:

1) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
per la produzione di sementi di base	
- ove si ricorra alla maschiosterilità	- 1.000 m
- ove non si ricorra alla maschiosterilità	- 600 m
- per la produzione di sementi certificate	- 500 m

2) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
- 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

Tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.

3) Se le sementi certificate sono prodotte in coltura mista devono essere ottenute combinando un componente maschiosterile femminile e un componente maschile che ne ripristina la fertilità maschile.
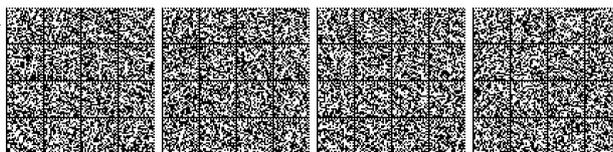
F) Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale* autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CSM)

1) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:

   - la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri. Questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.

2) la coltura presenta una identità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

3) Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante_la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:

   a) la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

      - *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum estivum, Triticum durum* e *Triticum spelta*: 99,7%;

      - *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0%;

   b) la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità con i metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.

4) Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante la tecnica (CSM):

   a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per la produzione di sementi di base	100 m
Per la produzione di sementi certificate	50 m

   b) la coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura è conforme alle seguenti condizioni:

   i. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
      - per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;
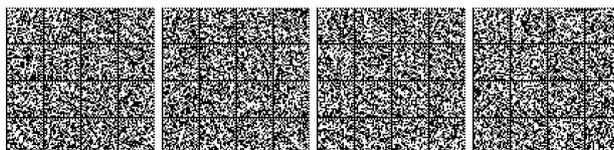
- per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.

ii. il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
- 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
- 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

iii. i requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;

c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

5) La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU	*Oryza sativa* L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un

				campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.
		Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

6) Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

a) La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

b) Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

- per *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale*: 1;

- per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:

a) varietà ad impollinazione libera: 1;

b) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, è costituita da *Sorghum* spp. e *Zea mays*, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

c) Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

B) Foraggere

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima (m)
Brassica spp., *Phacelia tanacetifolia*	
- per la produzione di sementi di base	400
- per la produzione di sementi certificate	200
Specie o varietà diverse da: *Brassica* spp., *Phacelia tanacetifolia*, *Pisum sativum*, *Poa pratensis*:	
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha	200
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi superiori a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha	50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

   In particolare le colture delle specie di *Lolium* o *x Festulolium* devono rispondere alle seguenti condizioni:

   a) il numero di piante di una specie di *Lolium* o *x Festulolium* diversa da quella della coltura non deve superare:
      – 1 per 50 m^2 per la produzione delle sementi di base;
      – 1 per 10 m^2 per la produzione delle sementi certificate.
      –

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

   In particolare le colture diverse da quelle della specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* devono rispondere alle seguenti norme:

   a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:

      – 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
      – 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.
      Nel caso delle specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente punto 4.

      Nel caso di *Poa pratensis* il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

– 1 per 20 m^2 per la produzione di sementi di base;
– 4 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m^2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
   a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
   b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
   c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.
5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.
6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta*	1.000 m
2. Per la produzione di sementi certificate:	
a) di barbabietola da zucchero:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa riscorso alla maschiosterilità	300 m
b) di barbabietola da foraggio:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui si fa riscorso alla maschio sterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.
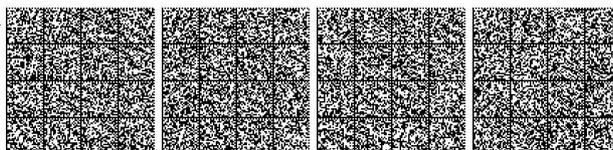
Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio. Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta e in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate

I- Tuberi-seme di patate pre-base

1. I tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:
   a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:
   Pectobacterium spp.,*Dickeya* spp., *Candidatus* Liberibacter *solanacearum*, *Candidatus* Phyt oplasma *solani*, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;
   b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%;
   c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro;
   d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base**
Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base**
Sintomi di virosi	0,5%

2. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

3. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.

4. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

II- Tuberi-seme di patate pre-base classe PBTC e PB dell'Unione

1. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'Unione sono stabiliti come segue:

a) non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varietà o piante di una varietà diversa;
b) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;
c) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
d) i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione;
e) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dal rispettivo ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione**
Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0%

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione**
Sintomi di virosi	0%

2. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'Unione sono stabiliti come segue:

a) requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:

i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono superare complessivamente lo 0,01%;

ii) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione**
Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG])	0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione**
Sintomi di virosi	0,5%

III- Tuberi-seme di patate di base e certificati

1. I requisiti minimi per i tuberi-seme di patate di base e certificati sono stabiliti come segue:
   a) Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,1% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25 %.
   b) Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,5% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5 %.
   c) I tuberi-seme di patate di cui ai punti a e b soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per le piante per tuberi-seme di patate di base**	**Soglia per le piante per tuberi-seme di patate certificati**
Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG])	1,0%	4,0%
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	0%	0%
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0%	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,8%	6,0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	**Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base**	**Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati**
Sintomi di virosi	4,0%	10,0%

2. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di base è quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base sono sette. Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati è due. Se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.

3. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell'Unione» sono i seguenti:
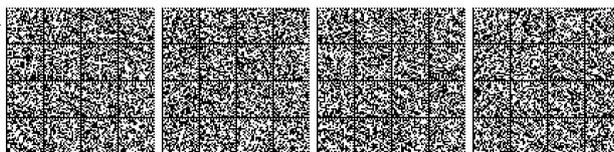
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'1,0%;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a cinque;
f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione;

4. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell'Unione» sono i seguenti:
   a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
   b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5%;
   c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0%;
   d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5%;
   e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sei;
   f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione;
5. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell'Unione» sono i seguenti:
   a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
   b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all'1,0%;
   c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0%;
   d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8%;
   e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sette;
   f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione;
6. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell'Unione» sono i seguenti:
   a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;

b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0%;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'8,0%;
d) iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0%;

7. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell'Unione» sono i seguenti:
   a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5%;
   b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 4,0%;
   c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 10,0%.
   d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0%;

E) Oleaginose e da fibra

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

   Gli ibridi di *Brassica napus* devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate *Brassicaceae* (*Cruciferae*) negli ultimi cinque anni.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
Brassica spp. diversa da *Brassica napus*; *Cannabis sativa* diversa da *Cannabis sativa monoica*; *Carthamus tinctorius*; *Carum carvi*; *Sinapis alba*:	
- per la produzione di sementi di base	400 m
- per la produzione di sementi certificate	200 m
Brassica napus:	
- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi.	200 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.	100 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi.	300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica*:*	

- per la produzione di sementi di base	5.000 m
- per la produzione di sementi certificate	1.000 m
Helianthus annuus:	
- per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	750 m
- per la produzione di sementi certificate	500 m
Gossypium hirsutum e/o *Gossypium barbadense*	
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum*	100 m
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium barbadense*	200 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di *Gossypium hirsutum* prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	30 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di *Gossypium hirsutum* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di *Gossypium barbadense* prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di *Gossypium barbadense* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*	200 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e di *Brassica napus* devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp., diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:
- 1 per 30 m^2 per le sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per le sementi certificate.

B) Ibridi di *Helianthus annuus*:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0, 2%
ii) ibridi semplici	
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,2%
- genitore femminile	0,5%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,5%
- componente femminile	1,0%

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;

cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;

dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, sezione I, lettera D, punto 3, è rispettata la condizione seguente:

- un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) Ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità*:*

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0,1%
ii) ibridi semplici	
- componente maschile	0,1%
- componente femminile	0,2%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile	0,3%
- componente femminile	1,0%

b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense:*

a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima delle

linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;

b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossiypium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

4. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0%	0%	0 %

5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

   A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.

   B. Nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno una ispezione.

   Nel caso di ibridi di *Helianthus annuus* avranno luogo almeno due ispezioni.

   Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.
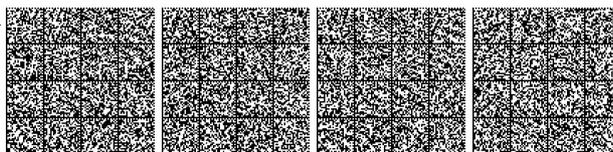
Nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline.

C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

F) Ortive

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

1. devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;

2. le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20% delle colture di ogni singola specie;

3. lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;

4. le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) *Beta vulgaris*:

1) rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa: sotto 1000 m;
2) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:
   a. per le sementi di base: 1.000 m;
   b. per le sementi certificate: 600 m;
3) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
   a. per le sementi di base: 600 m;
   b. per le sementi certificate: 300 m

B) Specie di *Brassica*:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di *Brassica*:
   a. per le sementi di base: 1.000 m;
   b. per le sementi certificate: 600 m;
2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie *Brassica*:
   a. per le sementi di base: 500 m;
   b. per le sementi certificate: 300 m;

C) Cicoria industriale:

a. rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1.000 m;
b. rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
– per le sementi di base: 600 m;
– per le sementi certificate: 300 m.

D) altre specie:

1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociate:
    a. per le sementi di base: 500 m;
    b. per le sementi certificate: 300 m;
2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
    a. per le sementi di base: 300 m;
    b. per le sementi certificate: 100 m.

   Tali distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.
La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
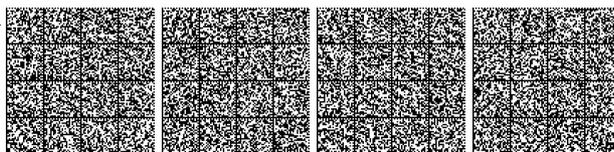
Allegato X

(art. 29)

Condizioni per il controllo sotto sorveglianza dei prodotti sementieri

1. Prescrizioni relative ai locali.

Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante e al numero di analisi effettuate.

I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.

Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovrà essere effettuata in locale separato, ma attiguo.

2. Attrezzature e dotazioni.

Il laboratorio dovrà essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.

Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalità delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura è necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.

2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensioni idonee per le specie oggetto di autorizzazione.

2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).

Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.

Peso del campione di analisi in grammi	Numero di cifre decimali da considerare
Inferiore a 1	4
Da 1 a 9,999	3
Da 10 a 99,99	2
Da 100 a 999,9	1
Superiore a 1000	0

- Per le analisi delle sementi di *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Poa trivialis*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.
- Per le analisi delle sementi di *Oryza sativa*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di cariossidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.
- Per la ricerca di *Cuscuta* spp. in talune specie è consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.

2.3. Analisi della germinabilità.
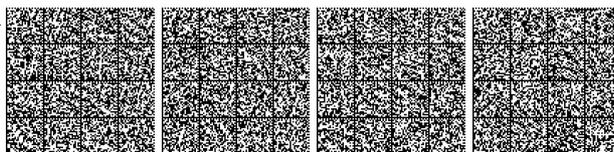
2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:

- temperatura con oscillazione massima di ± 2 °C rispetto alla temperatura prescritta; nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;
- umidità prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidità, è necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;
- luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensità regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).

2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).

2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.

2.3.4. Substrati di germinazione:

- carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacità di assorbimento;
- sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.

2.3.5. Altro.

A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovrà essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essicazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO_3, GA_3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA.

3. Altre condizioni.

3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovrà essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidità relativa inferiore al 50%).

3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.

3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonché alle specie infestanti più comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.

3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.

Le modalità di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operatività del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi.

4. Volume di attività.

Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

5. Casi di inadempienza.

Costituiscono casi di inadempienza che necessitano di azioni correttive almeno i seguenti:

5.1 in relazione all'attività di ispezione in campo:
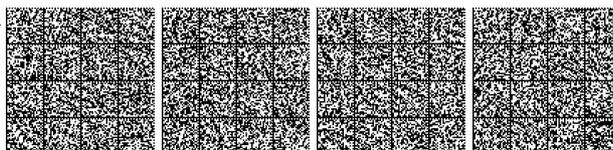
a) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato;

5.2 in relazione all'attività di campionamento:

a) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
b) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato;

5.3 in relazione all'attività di laboratorio:

a) analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;
b) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
d) utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall' articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1.1).
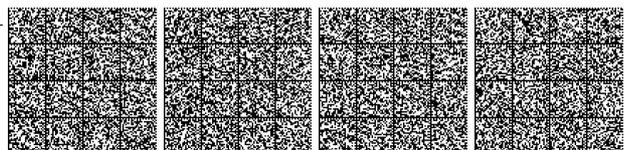
Allegato XI

(art. 66)

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all’articolo 67, comma 3.

Nome botanico	Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varietà da conservazione
Allium cepa L. (varietà Cepa)	40
Brassica oleracea L.	40
Brassica rapa L.	40
Capsicum annuum L.	40
Cichorium intybus L.	40
Cucumis melo L.	40
Cucurbita maxima Duchesne	40
Cynara cardunculus L.	40
Daucus carota L.	40
Lactuca sativa L.	40
Solanum lycopersicum L.	40
Phaseolus vulgaris L.	40
Pisum sativum L. partim	40
Vicia faba L. partim	40
Allium cepa L. (varietà Aggregatum)	20
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Beta vulgaris L.	20
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	20
Cucumis sativus L.	20
Cucurbita pepo L.	20
Foeniculum vulgare Mill.	20
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	20
Allium fistulosum L.	10
Allium schoenoprasum L.	10
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	10
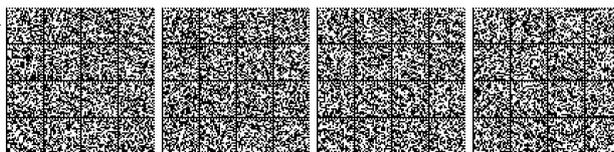
Apium graveolens L.	10
Asparagus officinalis L.	10
Cichorium endivia L.	10
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill	10
Phaseolus coccineus L.	10
Raphanus sativus L.	10
Rheum rhabarbarum L.	10
Scorzonera hispanica L.	10
Valerianella locusta (L.) Laterr.	10
Zea mays L. (partim)	10
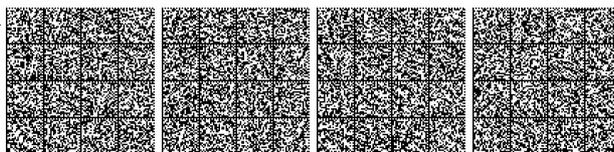
Allegato XII

(art. 66)

Peso netto massimo per imballaggio di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 67 comma 4.

Nome botanico	Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi
Phaseolus coccineus L.	250
Phaseolus vulgaris L.	250
Pisum sativum L. partim	250
Vicia faba L. partim	250
Spinacia oleracea L.	250
Zea mays L. (partim)	250
Allium cepa L. (varietà Cepa, Aggregatum)	25
Allium fistulosum L.	25
Allium porrum L.	25
Allium sativum L.	25
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	25
Beta vulgaris L.	25
Brassica rapa L.	25
Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	25
Cucurbita pepo L.	25
Daucus carota L.	25
Lactuca sativa L.	25
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill	25
Raphanus sativus L.	25
Scorzonera hispanica L.	25
Valerianella locusta (L.) Laterr.	25
Allium schoenoprasum L.	5
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	5
Brassica oleracea L. (tutte)	5
Capsicum annuum L.	5

Cichorium endivia L.	5
Cichorium intybus L.	5
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	5
Cucumis melo L.	5
Cynara cardunculus L.	5
Solanum lycopersicum L.	5
Foeniculum vulgare Mill.	5
Rheum rhabarbarum L.	5
Solanum melongena L.	5
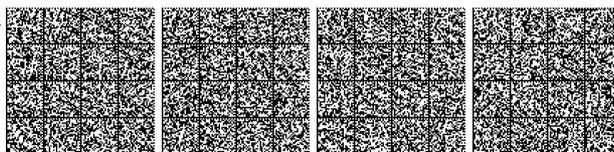
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
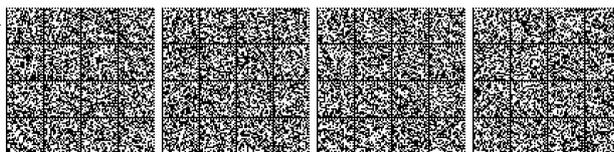
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.

— La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322, abrogata dall'articolo 87 del presente decreto, ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-*bis* e 37, commi 1 e 3, riportati nelle note all'articolo 87, reca: (Disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, S.O., abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, ad eccezione degli articolo 8-*bis*, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17 comma terzo, riportati nelle note all'articolo 87, reca: (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni).

— La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1976, n. 124, abrogata dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni).

— La legge 22 dicembre 1981, n. 774 (Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1981, n. 356.

— La decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 novembre 1986, n. L 327.

— Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2001, n. 131, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7, riportati nelle note all'articolo 87, reca: (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni).

— La direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

— La direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

— La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

— La direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni, è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

— La direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.

— La decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 14 gennaio 2003, n. L 8.

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

— Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

— La direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254.

— La direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254.

— La decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere, è pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2004, n. L 83.

— La decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere, è pubblicata nella G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116.

— La decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), è pubblicato nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2007, n. 211, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi).

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.

— La direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, è pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà).

— La direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate», è pubblicata nella G.U.U.E. 19 dicembre 2008, n. L 340.

— Il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191.

— Il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2011, n. 34, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà).

— La decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie, è pubblicata nella G.U.U.E. 24 marzo 2011, n. L 78.

— Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2012, n. 202, S.O., abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale).

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2016, n. 288, così recita:

«Art. 1 (*Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224*). — 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

«i-*bis*) domanda di autorizzazione all'immissione in commercio: la notifica di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, la notifica di cui al titolo III del presente decreto, e la domanda di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento;

i-*ter*) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 20 del titolo III del presente decreto, nonché agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

i-*quater*) richiedente: il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

i-*quinquies*) principio di coesistenza: il principio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.»;

b) dopo il titolo III, è inserito il seguente:

«Titolo III-*bis* (Limitazione e divieto di coltivazione di ogm sul territorio nazionale).

Art. 26-*bis* (*Finalità e campo di applicazione*). — 1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti.

3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
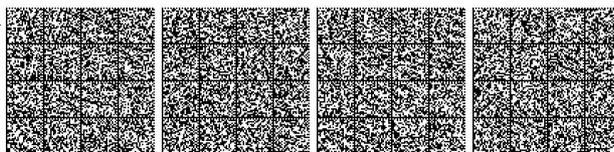
4. Ai fini del presente titolo:

a) si intende per autorizzazione all'immissione in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003;

b) l'autorità nazionale competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26-*ter* (*Adeguamento dell'ambito geografico*). — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. Tale richiesta è presentata nel corso della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed è comunicata all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. L'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20, in mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.

4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata comunicata alla Commissione europea dopo la data di trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo 18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.

Art. 26-*quater* (*Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale*). 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell'articolo 26-*ter*, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:

a) obiettivi di politica ambientale;

b) pianificazione urbana e territoriale;

c) uso del suolo;

d) impatti socio-economici;

e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE;

f) obiettivi di politica agricola;

g) ordine pubblico.

2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonché, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.

3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera *g)*, che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.

5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:

a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al comma 1;

b) è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera *b)* nonché l'autorità, di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *b)*, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *d)*, con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera *g)*, con il Ministro dell'interno, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l'adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*quinquies* (*Reintegrazione nell'ambito geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto*). — 1. Ogni regione o provincia autonoma può chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi dell'articolo 26-*ter*, o di revocare le misure di cui all'articolo 26-*quater* relativamente al proprio territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto sono predisposte con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette richieste all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Se la coltivazione di un OGM è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.

4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo 26-*quater*, queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime modalità di cui allo stesso articolo 26-*quater*, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa della revoca la Commissione europea, gli
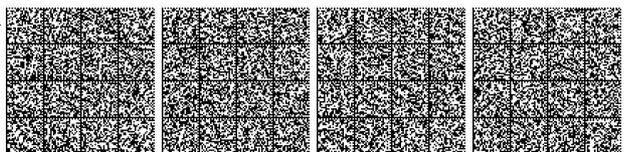
altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure modificate sui propri siti internet istituzionali.

Art. 26-*sexies* (*Coesistenza nelle zone di frontiera o tra Regioni confinanti*). — 1. A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati membri o ad altre regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, adottano nelle zone di frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della comunicazione di detti provvedimenti alla Commissione europea.

2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma 1, ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni geografiche, ne dà comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma confinante in cui la coltivazione degli OGM è vietata. Se lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo 26-*bis*, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 2001/18/CE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di adottare i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è vietato impiantare OGM nelle zone di frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* della direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM è vietata ai sensi degli articoli 26-*ter* e 26-*quater* del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa tale divieto nonché l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 35-*bis*.»;

c) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis* (*Sanzioni relative al Titolo III-bis*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:

1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 6;

c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-*quater*, comma 5, lettera *b)*, e dall'articolo 26-*sexies*, comma 3.

2. Al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorità di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».».

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/ CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/ CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/ CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.».

— La direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, è pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Per il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, così recita:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'articolo 357 del codice penale, così recita:

«Art. 357 (*Nozione del pubblico ufficiale*). — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.».

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 45:

— La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.

— La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

— La legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2004, n. 28, S.O.

Note all'art. 48:

— La direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.

Note all'art. 50:

— Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 51:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 52:

— Il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 2 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-*bis*. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

8-*bis*. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera *c)*, 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

Note all'art. 53:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 73:

— Il testo dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2015, n. 288, così recita:

«Art. 4 (Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare). — 1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:

a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;

b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 81:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 82:

— Il testo dell'articolo 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 30 (*Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea*). — 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
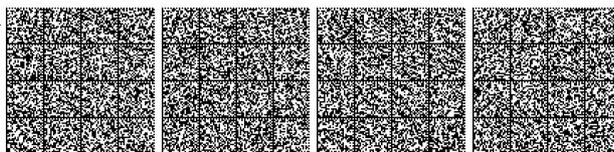
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Note all'art. 84:

— Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle note alla premesse.

— Il testo dell'articolo 40 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 40 (*Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome*). — 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera *f)*.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.».

Note all'art. 85:

— Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 87:

— Il testo degli articoli 11, 19, 20-*bis* e 37 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, così recita:

«Art. 11. — 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

5. È fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento».

9. È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.»

«Art. 19 — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.
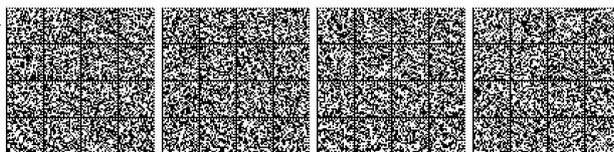
Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Per la varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.

Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

a) non presentino rischi per il consumatore;

b) non inducano in errore il consumatore;

c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.»

«Art. 20-*bis*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà:

a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.»

«Art. 37. — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.

3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-*bis* della legge n. 195 del 1976.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1973, n. 44, abrogato dal presente decreto, recava: (Istituzione, a norma dell'art. 24 della L. 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varietà»).

— Il testo degli articoli 8-*bis*, 15 e 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, così recita:
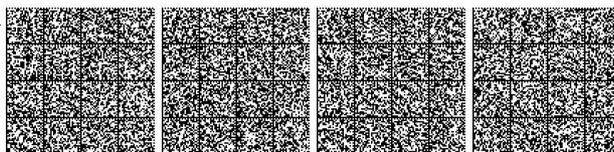
«Art. 8-*bis*. — 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono così definiti:

a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;

b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-*bis* della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;

e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie;

g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi.

2. I miscugli di cui alla lettera *c)* del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere *f)* e *g)* del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina:

a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)*, compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *g)*, le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.»

«Art. 15. — La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel «registro nazionale» non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni.

Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:

a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;

c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;

d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel «principio di precauzione».

Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.»

«Art. 17. — L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificate. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: «Prodotti Geneticamente Modificati».

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costruttore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali.

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo l9 della legge n. 1096 de1 1971.

Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19-*bis*, comma 1, della legge n. 1096 del 1971.

Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.

Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.».

— Per i riferimenti normativi della legge 20 aprile 1976, n. 195, abrogata dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, così recita:

«Art. 1. — 1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'àmbito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione nè oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a);

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. - 6.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.».

— Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, S.O., abrogato dal presente decreto, recava: (Attuazione della direttiva 2002/53/CE, della direttiva 2002/54/CE, della direttiva 2002/55/CE, della direttiva 2002/56/CE, della direttiva 2002/57/CE e della direttiva 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole).

— Per i riferimenti normativi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 150, 29 ottobre 2009, n. 149, 30 dicembre 2010, n. 267 e 14 agosto 2012, n. 148, abrogati dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00022

Mario Di Iorio, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2021-SOL-002) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.